

CCXCV.

TORNATA DEL 30 APRILE 1913

Presidenza del Vice-presidente BLASERNA

Sommario. — *Sunto di petizioni — Comunicazioni — Presentazione di relazioni — Il ministro degli affari esteri commemora il Re Giorgio I di Grecia (pag. 10197) — A lui si associa il Presidente (pag. 10197) — Per l'attentato al Re di Spagna: parlano il ministro degli affari esteri (pag. 10197), il Presidente (pag. 10198) e il senatore Santini (pag. 10198) — Il Presidente commemora i senatori Caravaggio (pag. 10198), De Luca (pag. 10199), Guerrieri-Gonzaga (pag. 10199), Quigini-Puliga (pag. 10200), Engel (pag. 10200) e Bracci-Testasecca (pag. 10200) — Si associano i senatori Bonasi (pag. 10201) Caldesi (pag. 10202), Paternò (pag. 10203), Del Zio (pag. 10203), Filì Astolfone (pag. 10203), Reynaudi (pagina 10204), Santini (pag. 10203), Bettoni (pag. 10204), Faina (pag. 10204), Levi Ulderico (pag. 10205) e il Presidente del Consiglio (pag. 10205) — Il Senato delibera l'invio di condoglianze alle famiglie degli estinti senatori e alle loro città natali — Il senatore Pedotti chiede notizie circa la salute dei senatori Taverna e Boncompagni-Ludovisi (pag. 10205) — Gli risponde il Presidente (pag. 10205) — Presentazione di una relazione e di disegni di legge (pag. 10210) — Sorteggio degli Uffici — Presentazione della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla spesa per il Palazzo di Giustizia in Roma (pag. 10210) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale del 31 maggio 1908, n. 268 » (N. 935-A) parlano i senatori Garofalo (pag. 10210), Astengo (pag. 10215), Mazziotti, relatore (pag. 10213, 10218, 10220, 10221) e il Presidente del Consiglio (pag. 10212, 10219, 10220, 10221) — Si procede all'esame degli articoli — I primi due articoli sono sospesi; e l'art. 12 è approvato — Sull'art. 13 parlano i senatori De Blasio (pag. 10215), D'Andrea (pag. 10217, 10219), Parpaglia, presidente dell'Ufficio centrale (pag. 10220), Frascara (pag. 10221) e il Presidente del Consiglio (pagina 10221) — L'articolo stesso è rinviato all'Ufficio centrale per le opportune modificazioni — Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e delle poste e telegrafi.

BORGATTA, segretario. Legge il processo verbale della seduta del 17 marzo ultimo, che è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del sunto dalle petizioni pervenute al Senato:

BORGATTA, segretario, legge:

N. 162. La scuola di farmacia della R. Università di Siena fa voti che all'art. 31 del disegno di legge sull'esercizio delle farmacie siano apportate le modificazioni che essa propone.

N. 163. Il cav. Odoardo Masi, presidente del « Fascio nazionale dei farmacisti proprietari di farmacie », fa istanza al Senato, a nome di quel sodalizio, perchè siano introdotte alcune modificazioni nel disegno di legge sull'esercizio delle farmacie.

N. 164. Il dott. A. Ricci, presidente dell'« Ordine dei farmacisti di Cremona », fa istanza al Senato, a nome di quel sodalizio, perchè sia modificato il n. 3 dell'articolo 2 del disegno di legge sull'esercizio delle farmacie.

N. 165. Il presidente del Consiglio dell'« Ordine dei farmacisti dell'Umbria », a nome di quel Consiglio, fa istanza al Senato perchè nel disegno di legge sull'esercizio delle farmacie siano introdotte alcune modificazioni, nella istanza stessa suggerite.

N. 166. Il signor Ettore Conti, farmacista di Gonzaga (Mantova), fa istanza al Senato perchè sia equamente provveduto alla singolare e dannosa situazione in cui egli afferma di trovarsi nell'esercizio della sua professione, per un errore dell'autorità governativa.

N. 167. Il signor Pietro Demarco, presidente della Deputazione provinciale di Terra d'Otranto, trasmette al Senato un voto deliberato da quella Deputazione per l'avocazione allo Stato degli archivi del Mezzogiorno.

N. 168. La sig. Alberta Dalla Rosa ed il signor Simone Corazza, in rappresentanza della ditta G. Dalla Rosa, G. Corazza & C., fanno istanza al Senato perchè non venga approvato o, quanto meno, perchè venga modificato il disegno di legge relativo ai « Provvedimenti per riordinamento degli stabilimenti salsifero balneari di Salsomaggiore », presentato alla Camera dei deputati l'8 marzo 1913.

N. 169. I signori Alberto Aichino e Del Mastro Nestore, in nome del Comitato dei farmacisti esercenti del Piemonte, fanno istanza al Senato perchè non vengano approvati i paragrafi b) e c) dell'art. 24 del disegno di legge sull'esercizio delle farmacie.

N. 170. Il signor Giuseppe Bertolazzi di Bologna fa istanza al Senato perchè siano introdotte alcune modificazioni nel disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto del 28 marzo 1912, n. 283, che ha recato modificazioni e aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura dell'elenco di omaggi.
BORGATTA, segretario, legge.

La Deputazione provinciale di Mantova: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1906-1907, 1908 e 1909.*

La Deputazione provinciale di Pavia: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1912.*

La Deputazione provinciale di Cuneo: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1912.*

Il Regio Istituto tecnico superiore di Milano: *Programma di quel Regio Istituto per l'anno 1912-13.*

La Deputazione provinciale di Modena: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1912.*

Il prof. avv. Giovanni Brunetti: *Norme e regole finali del diritto.*

L'avv. Aldo Goretti: *Glorie d'Italia (1848-1870) in cento sonetti.*

Il Comitato regionale di Palermo della Croce Rossa Italiana: *La lotta contro la malaria in Sicilia nel 1912.* Quinto rapporto del professor Arnaldo Trambusti e relazione dei medici delegati.

La Regia Stazione sperimentale di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale: *Annali, vol. I, 1912.*

Il segretario generale del Congresso forestale italiano tenutosi in Torino nel 1911: *Atti del Congresso.*

Il sig. Alfonso Rubbiani: *Di Bologna riabilitata.* Discorso.

L'onor. senatore Morandi: *Gli stipendi degli insegnanti e la scuola.*

L'onor. senatore Mazzoni:

1° *Il teatro della rivoluzione. La vita di Molière e altri brevi scritti di letteratura francese;*

2° *Poesie.*

Il prof. Gherardo Ferreri: *L'Italia nuova (Scuola e famiglia).* Note di un nazionalista.

Il sig. Alessandro Lisini: *Indice di due antichi libri di imbreviature notarili.*

L'onor. senatore Fiore: *Sul trattato di pace di Losanna.* Discorso pronunziato nella tornata del Senato del 14 dicembre 1912.

Il colonnello Michelangelo Fontana: *Tu non hai dormito!* Articoli estratti dalla rivista mensile illustrata *La Vita.*

Il cav. Giuseppe Strocchi: *Memoria circa la nullità del Consorzio di esecuzione della bonifica della bassa pianura Ravennate compresa fra il Sillaro e il Lamon, la via Emilia e il Po-Reno; obbligo del Governo di costruire e di paragonare il canale a destra del Reno.*

Il sig. Giuseppe Brambilla: *Le nostre civiltà agricole.*

L'Istituto Casanova di Napoli: *Adunanza generale dei soci del giorno 6 maggio 1912. Resoconto.*

La Ditta Luigi Zanelli di Milano: *Lo sparto della Libia e l'industria cartaria italiana per Enrico Toniolo.*

La Regia Università degli studi di Cagliari: *Annuario per l'anno 1912-13.*

La Regia Deputazione di Storia patria di Firenze: *Costitutum populi vulterrani comunis.*

Il barone Giorgio Enrico Levi:

1° *La preparazione militare ed il tiro ridotto;*

2° *Come il mantenere nelle campagne le condotte piene, a tutta cura, sia in alcuni casi una vera necessità.*

Il sig. Arthur Livingston:

1° *I sonetti morali ed amorosi di Gian Francesco Busenello (1598-1695);*

2° *La vita veneziana nelle opere di Gian Francesco Busenello.*

Il sig. L. De Feis: *Amuleti e filatteri superstiziosi. A proposito di un disco sacro in terracotta del Collegio alla Quercia in Firenze.*

La famiglia Fogazzaro: *Per Antonio Fogazzaro. Lettere, telegrammi, epigrafi, commemorazioni, in occasione della morte di A. Fogazzaro.*

La Reale Accademia delle scienze di Torino:

1° *Memorie, serie seconda, tomo XLIII;*

2° *Atti (1912-13, vol. LXVIII. Dispense 1, 2 e 3).*

Il Comitato generale delle onoranze a Vittorio Amedeo II di Savoia: *I Siciliani in Piemonte nel secolo XVIII di Filippo Cordova.*

L'onor. senatore Dallolio:

1° *Notizie sugli antichi librai delle scuole del Pavaglione di A. Srobelli;*

2° *Le colonie scolastiche bolognesi. Note e ricordi di A. Dallolio.*

Il Consorzio autonomo del porto di Genova: *Esposizione statistica dell'anno 1910, voll. 3.*

La Commissione centrale di beneficenza in Milano: *La beneficenza della Cassa di risparmio nelle provincie lombarde nell'anno 1912.*

L'Istituto italiano di credito fondiario in Roma: *Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1912.*

La Compagnia Reale delle ferrovie sarde: *Relazione e bilancio presentati dal Consiglio di amministrazione all'assemblea generale degli azionisti tenutasi in Roma il 29 gennaio 1913.*

Il municipio di Piacenza: *Bilancio preventivo per l'esercizio 1913 e relazione, del Regio commissario dott. Giulio Bertoldi.*

La casa editrice Emilio Ravagni: *Annuario telefonico italiano. Edizione 1913.*

La R. Università degli studi di Pisa: *Annuario di quella R. Università per l'anno accademico 1912-13.*

La Direzione generale del Banco di Napoli: *Relazione sulla gestione del 1912.*

La R. Università di Modena: *Annuario di quella R. Università per l'anno accademico 1912-13.*

La Biblioteca Civica di Torino: *La raccolta Bodoniana della Biblioteca Civica. Cenni illustrativi.*

Il cav. prof. Giuseppe Ferrari: *Discorso commemorativo di Antonio Panizzi, tenuto nel teatro Comunale di Brescello.*

La Banca Commerciale Italiana: *Cenni statistici sul movimento economico dell'Italia. Progresso economico dell'Italia nel ventennio 1893-1912.*

L'Università degli studi di Perugia: *Annuari di quella Università per gli anni 1910-11 e 1911-12.*

L'Associazione elettrotecnica italiana: *Descrizione di una macchinetta elettromagnetica del dott. Antonio Pacinotti.*

La R. Università di Pavia: *Annuario di quella R. Università, anno 1912-13.*

La R. Università di Bologna: *Annuario di quella R. Università, anno 1912-13.*

Il sacerdote Benvenuto Sala: 1. *La religione nella Sacra Scrittura, nella tradizione, nei canoni, nelle leggi civili.* - 2. *La Chiesa di Gesù Cristo.*

La R. Università degli studi di Padova: *Annuario per l'anno accademico 1912-13.*

La Deputazione provinciale di Padova: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1912.*

S. E. il ministro degli affari esteri, onorevole Di San Giuliano: *Discorso* pronunciato alla Camera dei deputati il 22 febbraio 1913 sul bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1913-14.

Ministero degli affari esteri. Direzione degli affari coloniali: *Pionieri Italiani in Libia*. Relazione dei delegati della Società Italiana di esplorazioni geografiche e commerciali di Milano, 1880-1896.

Gli avvocati Giuseppe e Girolamo Congedo: *Pei reali educandati femminili di Napoli contro il signor Luigi Boccalatte*. Causa passata in decisione l'11 aprile 1913.

La Deputazione provinciale di Brescia: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1912*.

L'onor. senatore Del Zio: *Per le onoranze centenarie a Giuseppe Verdi in Parma e in Busseto*. Parole pronunciate nella tornata del Senato del 17 marzo 1913.

Il Banco della Nazione Argentina: *Memoria y balance general del ejercicio 1912*.

I signori ingegneri De Corné e Rinaldi: *Sul tracciato della ferrovia direttissima Bologna-Firenze*. Relazione a S. E. il ministro dei lavori pubblici.

La R. Università degli studi di Cagliari: *Studi economico-giuridici* pubblicati per cura della Facoltà di giurisprudenza. Anno V, parte I.

L'onor. senatore Frascara: *Memorie storiche di Sezzè Alessandrino. La badia di Santa Giustina. Il monastero di Santo Stefano o Santa Maria di Bamio*. Volumi 2 di Francesco Gasparolo.

Messaggi

del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura dei seguenti messaggi pervenuti alla presidenza dalla Corte dei conti.

BORGATTA, *segretario*, legge:

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del corrente mese di marzo ».

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« In adempimento a quanto dispone la legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore

di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina del decorso mese di marzo non è stata eseguita alcuna registrazione con riserva ».

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere alla E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del corrente mese di aprile ».

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Corte dei conti di queste comunicazioni.

Messaggi

del ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di due messaggi pervenuti alla presidenza dal ministro dei lavori pubblici.

BORGATTA, *segretario*, legge:

« In osservanza dell'art. 5 della legge 28 giugno 1908, n. 302, mi onoro di comunicare un estratto di decreti emessi nel terzo trimestre dell'esercizio in corso, per lo storno di fondi fra articoli dei capitoli compresi nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1912-13 ».

« Il Ministro
« SACCHI ».

« Mi onoro presentare, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 aprile 1908, n. 136, l'unito elenco dei prelevamenti eseguiti dal fondo di riserva speciale delle bonifiche durante il terzo trimestre dell'esercizio 1912-13 ».

« Il Ministro
« SACCHI ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici di queste comunicazioni.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente lettera trasmessa dal ministro degli affari esteri.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1913

« On. signor Presidente,

« A termine dell'art. 172 del regolamento 20 giugno 1912, n. 1005, sulle scuole italiane all'estero, il Consiglio centrale delle scuole stesse ha provveduto pel suo parziale rinnovamento, mediante sorteggio della metà dei suoi membri eletti dal Senato e della metà di quelli nominati dal ministro, i quali, con ciò, sono decaduti dall'ufficio il 31 marzo p. p. ma sono rieleggibili.

« Dei due membri eletti dal Senato gli onorevoli senatori conte Malvezzi dei Medici e marchese Maurigi di Castel Maurigi è stato sorteggiato l'on. Maurigi.

« Sarò grato a S. E. se vorrà compiacersi di dar corso alla nuova nomina nel più breve tempo possibile.

« Con osservanza

« DI SAN GIULIANO »

In una prossima seduta si procederà alla nuova nomina.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Durante l'intervallo delle sedute sono state trasmesse alla Presidenza le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Protezione del bacino idrologico di Montecatini;

Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269; Sul conferimento della libera docenza;

Concessione a privati del servizio di recapito (per espresso) delle corrispondenze epistolari nelle località di loro provenienza;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14.

Per la morte di S. M. il Re dei Greci.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Compio il doloroso ufficio di partecipare al Senato che il giorno 18 marzo u. s. cessava di vivere S. M. Giorgio I Re degli Elleni, assassinato barbaramente in uno dei momenti più importanti e più decisivi per la storia del suo paese.

S. M. Re Giorgio, in cinquanta anni di regno, aveva meritato l'affetto del suo popolo e la fiducia e la stima di tutta l'Europa. Assunto il supremo potere in momenti difficili, egli ha saputo guidare la nazione ellenica attraverso non poche difficoltà fino al grado attuale di prosperità e di potenza.

La sua memoria rimarrà sempre rispettata e cara.

Il R. Governo ha immediatamente inviato al Governo ellenico le sue vive e profonde condoglianze, ed è sicuro di essersi reso in tale modo interprete anche dei sentimenti unanimi del Senato del Regno. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Il Senato si associa di pieno cuore alle nobili parole dell'onorevole ministro per gli affari esteri e prende viva parte al dolore della nazione amica, per la morte immatura del grande Re, provocata dalla mano di un vile assassino.

Re Giorgio appartiene ormai alla storia, la quale dirà con lettere indelebili la gran parte che egli ebbe nel Risorgimento della giovane Grecia. E quando questa uscì vittoriosa da una memorabile guerra, egli dovè abbandonare la opera sua!

Io prego l'onorevole ministro di voler trasmettere queste parole al Governo di Grecia, come espressione unanime nel nostro cordoglio. (*Approvazioni vivissime*).

Per l'attentato al Re di Spagna.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di comunicare al Senato che il giorno 13 corrente veniva commesso a Madrid

un attentato contro S. M. Alfonso XIII Re di Spagna. Fortunatamente l'attentato andò fallito e non ha avuto altro effetto che quello di far dare al giovane Re, di cui è nota la mente aperta pari all'indomito coraggio, una nuova prova della forza dell'animo suo. (*Approvazioni*).

Il Governo italiano si è affrettato a trasmettere al Governo spagnolo le più vive felicitazioni per lo scampato pericolo del Monarca, ed anche in questa occasione esso è sicuro di essersi reso fedele interprete dei sentimenti del Senato. (*Approvazioni generali vivissime*).

PRESIDENTE. Signori senatori.

Anche il giovane Re di Spagna è stato fatto segno di un attentato. Noi siamo lieti che, grazie al suo sangue freddo ed al suo coraggio, il cavalleresco Re sia rimasto incolume.

Il Senato prega quindi l'on. ministro degli affari esteri di trasmettere questi suoi sentimenti al Senato della grande Nazione spagnuola come espressione della nostra ammirazione per lo scampato pericolo. (*Approvazioni*).

SANTINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANTINI. Piaccia al Senato cortesemente consentire che all'alta, autorevole parola del ministro degli esteri e del nostro Presidente si associ la modestissima mia, quella di un amico e di uno studioso del cavalleresco Paese d'Iberia, per *toto corde* gratularmi che alla nobilissima nazione, vera, genuina sorella nostra latina, mercè la Divina Provvidenza, il sangue freddo, l'indomito coraggio del suo Re degnissimo, sia stata, per la terza volta in breve giro di tempo, risparmiata un'immane sciagura, che sarebbe stata pure sciagura per la civiltà.

Ed a trarre del mancato compimento del nefando attentato più intima ragione di compiacenza siamo specialmente noi, che, nel liberale istituto della monarchia costituzionale, onde Italia e Spagna sono invidiato modello, saldo e rifulgente attraverso lungo volgere di tempi ed avvicinarsi di difficili eventi, ravvisiamo il più forte affidamento ed il più sicuro presidio per la esplicazione delle popolari libertà, per la forza, il prestigio, il lustro, le fortune della patria diletta. Ed, ammirati dal valore, onde il giovine, animoso Sovrano ha fronteggiato l'arma assassina, sperimentiamo

intenso un sentimento di compiacenza nel constatare come perpetuarsi sul trono — di rispetto e di affetto circondato — di Spagna le eroiche tradizioni, impresse da un Principe di nostra gloriosa Dinastia, dal lagrimatissimo Amedeo di Savoia, i cui degni figli, le eccelse virtù rispecchiandone, sono di questa Assemblea lustro ed amore, *el Rey Caballero*, siccome con affettuoso rimpianto viene rammentato nella nobile terra di Spagna, il quale, con pari audacia, solo e fiducioso affrontava e con alto spregio del periglio, nelle vie di Madrid, i vili attentati dei patricidi. E, poichè oso lusingarmi mi tocchi l'onore di fedelmente interpretare la mente e l'anima del Senato, mi prendo licenza proporre che a S. M. Alfonso XIII, alla Graziosa Sovrana, alla sorella nazione di Spagna, ai nostri illustri colleghi del Senato di Madrid sia fatta partecipe l'espressione delle nostre vivissime felicitazioni. (*Vivissime approvazioni*).

Commemorazioni dei senatori Caravaggio, De Luca, Guerrieri-Gonzagi, Quigini-Puliga, Engel e Bracci Testasecca.

PRESIDENTE. L'on. nostro Presidente, essendo leggermente indisposto, mi ha incaricato di sostituirlo nel presiedere l'adunanza di oggi, e ha messo a mia disposizione le commemorazioni già da lui preparate.

Ne do lettura, aggiungendone due, che si riferiscono a nostri colleghi morti recentemente, per i quali il nostro illustre Presidente non ha avuto il tempo di preparare le commemorazioni.

Sono mancati ai vivi, nell'intervallo delle sedute, i senatori Caravaggio, De Luca, Guerrieri-Gonzaga, Quigini-Puliga, Engel e Bracci-Testasecca.

Nato Evandro Caravaggio, in Leno del bresciano, il 19 maggio 1834, morì il 23 dell'ultimo scorso marzo in Castiglione delle Stiviere. Studiando le leggi in Pavia, fu di que' giovani ardimentosi, che, quando il Piemonte dava asilo ai profughi lombardi, li aiutavano al tragitto del Ticino. Nel 1859, sotto il Governo del Re entrò agli uffici dell'amministrazione dell'interno, e vi continuò, acquistando le più

estese cognizioni degli ordinamenti amministrativi e delle pubbliche istituzioni e molta esperienza di governo. La sua opera fu proficua per oltre trentadue anni alle provincie nelle prefetture affidategli dal 1879 al 1902; e gli meritò l'ingresso al Senato, che gli fu aperto dalla nomina del 21 novembre 1901. Del suo valore profittarono anche speciali amministrazioni. Fu Commissario straordinario al Manicomio di Aversa, che riordinò, e del Monte de' Paschi di Siena, che riformò e diresse in modo da rendersi grati l'Istituto e i cittadini. Qual senatore appartenne al Consiglio superiore della pubblica beneficenza, alla Commissione centrale per l'amministrazione de' culti nella provincia di Roma e alla Commissione centrale per l'assegnazione al domicilio coatto. Dell'opera oramai classica: *Cinquant'anni di storia italiana*, pubblicata per cura della Regia Accademia dei Lincei, egli fu collaboratore, scrivendo un lungo e ponderoso articolo *sulla beneficenza* degno di lui e dell'Accademia editrice. Sentiamo rammarico di aver perduto tal collega, che vedevamo fra noi assiduo. (*Benissimo*).

Ippolito Onorio De Luca, morto improvvisamente la notte dal 26 al 27 marzo in Palermo, aveva tratto i natali in Girgenti il 25 novembre 1849. Laureato in Napoli, esercitò l'avvocatura nella città nativa, ove la sollecitudine sua per il pubblico bene ed i sentimenti liberali gli guadagnarono la candidatura politica, prima in Girgenti stessa, poi in Canicatti. Del collegio di Girgenti fu deputato nella XVII Legislatura; di quello di Canicatti in altre quattro successive; e dall'esercizio del mandato politico gli provenne la nomina al Senato nel 4 aprile 1909. Stabilito da alquanti anni in Palermo, vi continuava la professione forense, senza distogliersi dall'essere frequente e prendere parte ai lavori fra noi, che siamo dolenti di non avere più a rivederlo. (*Bene*).

Il senatore Guerrieri-Gonzaga, della cui presenza l'infermità da lungo tempo ci aveva privati, or piangiamo spento. Morì nella sua villa di Palidano il 10 aprile. In Mantova del nobile antico casato il marchese Carlo nato era il 21 novembre 1827. Lui adolescente il collegio educò in Monza; a liceo ed univer-

sità Padova ospitò; alla maggiore età nel 1846 fu mandato per l'istruzione militare a Vienna. Ma, ai primi moti italici, la divisa straniera spogliò; e nel 1848 fu alla rivolta di Milano con il fratello Anselmo. Entrato questi al Governo provvisorio della Lombardia, Carlo il coadiuvò; e, quando Anselmo fu inviato a Parigi per soccorso, fu Carlo de' primi a correre nelle fila de' volontari di Garibaldi; e nella compagnia di Giacomo Medici fu a Luino ed a Morazzone. Dopo i rovesci, che ebbero il colmo a Novara nel 1849, i due fratelli esularono, condannati a morte e sotto confisca de' beni; e vissero del pane guadagnato con la penna e nell'insegnamento; letterati quali erano ambi, Anselmo poeta e traduttore, Carlo buon prosatore. Questo pregio intellettuale, la chiarezza dei natali e la nobiltà del costume, li resero bene accetti dove ospitarono, cari ed in onore. Facendo amare sè, fecero amare l'Italia dagli stranieri; e con le amicizie e con gli scritti procacciarono favore al suo risorgimento, finchè, formatosi il grande partito, che ispiravasi alla politica del Conte di Cavour, vi si associarono. Nel 1859 Carlo riprese le armi nell'esercito regolare; e da valoroso ufficiale de' bersaglieri fece la campagna di quell'anno; marciò alla repressione del brigantaggio dal 1861 al 1863; fu capitano nella campagna del 1866; si congedò dall'esercito dopo Custoza per seguire Garibaldi nel Trentino; e con la ritirata depose la spada per darsi alla vita politica.

Già nel 1864, nel corso della diciottesima legislatura, era stato eletto al Parlamento dal collegio di Guastalla; liberata Mantova fu il primo deputato di Gonzaga. Adempì alacremente il mandato, dopo sciolto dal dovere di soldato; sostenne animoso le lotte parlamentari; collaborò a giornali, in particolare al *Diritto*; critico acuto, ma severo ed indipendente. Pubblicò opuscoli, ammonendo i vecchi partiti con richiamarli dai dogmi e dalle formole alla realtà, dalle sterili gare ai bisogni reali della nuova Italia. Memoransi le sue polemiche intorno alle pretese dell'alto clero e del papato. Carattere integro, sedendo ad un lato della Camera, pur combatteva gli amici, quando qualche loro proposito parevagli menomare l'autorità dello Stato. D'ogni lato godè stima, rispetto e fiducia; eletto alle Commissioni, gradito nel discutere.

In Mantova fu per anni presidente del Consiglio provinciale; ed ai più ragguardevoli uffici ivi ed in Gonzaga. Del soccorrere ed elevare le classi disagiate, onde inculcava il dovere ai ricchi, dell'amore del povero, della carità verso i sofferenti, dava l'esempio; benefattore diletto e venerato nelle sue terre di Palidano. Fondò a sue spese un asilo pe' figli de' villici; caldeggiò la bonificazione dell'Agro mantovano.

Il Senato ne fece l'acquisto nel novembre 1883; ed anche a questa Assemblea diede lungo concorso di assennata parola e di attività. Senatore segretario valente e caro l'ebbe la Presidenza dal 1886 sino alle sue dimissioni del 21 novembre del 1899. Si ritrasse, quando si sentì prostrato dai domestici lutti, e man mano cessò anche dal comparire. Non fu da noi dimenticato assente; sarà viva la memoria di lui trapassato. (*Approvazioni*).

In Camogli l'11 dello spirante aprile è mancato ai vivi un collega, onore della Marina, il Vice Ammiraglio Carlo Alberto Quigini-Puliga, ch'era nato in Casal Monferrato il 9 maggio 1840, ed era senatore dal 4 marzo 1905. Allievo della R. scuola di marina, guardia marina dal 1857 al 1859, salì pe' gradi sino a quell'alto degnamente raggiunto nell'aprile 1896; navigò in tempo di pace quasi diciotto anni, in tempo di guerra oltre cinque mesi; comandante esperto di squadre e del Corpo Reale equipaggi, e della Maddalena, e di Dipartimenti marittimi. Fu alle campagne di guerra del 1860-61 e del 1866; il suo valore meritò medaglia ne' fatti d'armi del Garigliano e Mola di Gaeta; portava, con gli altri segni onorifici, la Croce d'oro per anzianità di servizio; era in posizione ausiliaria dal giugno 1905. Servizi notabili ei rese non solo all'Armata ma anche al Governo dello Stato, cui partecipò dal 1898 al 1900 quale Sottosegretario per la Marina. Anche la morte del Vice Ammiraglio Quigini-Puliga ha posto fine ad una vita bene spesa per la patria. (*Benissimo*).

Il senatore ing. Adolfo Engel nacque a Vicosoprano (Cantone Grigioni) il 19 giugno 1851, di famiglia agiata. Fece i primi studi a Bergamo, poi frequentò l'Università di Padova, indi l'Istituto tecnico superiore di Milano, dal quale uscì laureato ingegnere con plauso, ed

ebbe a conseguire il premio Maccarani per le scienze fisiche. Si stabilì a Caravaggio ove diede prova della grande sua attività e del suo talento amministratore nella Congregazione locale di carità, nel Monte di pietà, nell'Orfanotrofio, nell'Istituto elemosiniero e nell'Ospedale modello. Anche a Treviglio, ove poi si trasferì, seppe portare a grande floridezza l'amministrazione di quell'ospedale.

Se la sua età non gli permise di prender parte alle guerre dell'indipendenza, non gli mancò il modo di dar prova di coraggio e di intrepidezza in altre battaglie non meno pericolose. Nel 1884, quando inferì il colera a Caravaggio, egli si diede a tutto corpo a combatterne le tristi conseguenze. Nell'anno seguente si unì a Cavallotti e ad altri generosi, per accorrere a Palermo, ove il triste morbo imperversava e quivi, come ingegnere, provvide alla costruzione delle baracche. Per queste due campagne e per aver a Caravaggio salvato una donna che stava per annegare, egli si meritò tre medaglie al valor civile.

Fu eletto deputato per sei legislature successive, prima a Bergamo e poscia a Treviglio, e si mostrò alla Camera molto assiduo e competente, specialmente in materia di lavori pubblici e di agricoltura. In Senato, ove entrò nel 1908, come pure nella Camera elettiva, egli si mostrò francamente liberale, e seppe farsi amare per la franchezza dei suoi modi, per la semplicità della sua vita e per il suo animo largamente caritatevole. Una morte improvvisa lo ha tolto ieri l'altro all'affetto dei numerosi suoi amici e dei conterranei d'adozione. (*Benissimo*).

Un altro lutto, nell'ultimo momento, è venuto a funestare il Senato, colla morte del senatore Giuseppe Bracci-Testasecca, avvenuta questa mattina in Roma. Il conte Bracci nacque di nobile famiglia ad Orvieto nel 1853. Imprese lo studio delle matematiche e si laureò ingegnere nel 1886. Di questi studi diede prova nella costruzione della funicolare che congiunge la città di Orvieto alla stazione ferroviaria. Il lavoro felicemente compiuto gli valse la riconoscenza dei suoi concittadini, i quali lo elessero a deputato con una votazione plebiscitaria nel 1892, e gli confermarono il mandato in quattro successive legislature. Nel 1909 entrò nel

Senato e seppe acquistarsi la simpatia e l'affetto dei suoi colleghi. Morì in buona età, quando avrebbe potuto rendere ancora segnalati servizi al suo paese. (*Bene*).

BONASI. Consenta il Senato ad un vecchio amico del marchese Carlo Guerrieri-Gonzaga, che a lui fu stretto da grande affetto e da antica, sincera ammirazione, di aggiungere qualche parola di sentito profondo cordoglio alla degna commemorazione che ne ha tessuto l'illustre nostro Presidente.

Coloro che non ebbero la ventura di conoscerlo intimamente, non riusciranno mai a raffigurarselo quale egli fu, nè possono sentire come il solo suo nome sia una evocazione di ricordi che elevano l'animo a splendori, che è sperabile non abbiano tramonto.

Attraverso la nebbia triste degli anni, il Guerrieri-Gonzaga mi appare come una balda, elegante figura di gentiluomo del Rinascimento.

Bello della persona, squisitamente gentile nei modi signorili, colto di cultura varia e soda, semplice nel dire, come nella vita, era, per la innata bontà e il candore dell'animo, alieno da ogni malizia e da ogni ipocrisia, mite, e quasi ingenuo, nel giudicare amici ed avversari; fiero però in campo, quale soldato della indipendenza e nelle lotte civili, come campione di ogni nobile causa, mostrandosi ugualmente valoroso e quando brandiva la spada, e quando dava di piglio alla penna o alzava la voce nei dibattiti parlamentari.

Uscito da quel patriziato lombardo, che, con tanto impeto di generosi entusiasmi e perseveranza di propositi, si mostrò rigenerato e degno della libertà cui aspirava e dei tempi nuovi che si preannunziavano, quasi adolescente, il Guerrieri-Gonzaga si arruolò nelle file garibaldine, e combattè da valoroso le prime battaglie della indipendenza; mentre il fratello suo Anselmo, maggiore di lui, si affermava come uno dei più ardimentosi araldi della rivoluzione in quelle cinque famose giornate di Milano, che prelusero l'epica ricostituzione dell'unità nazionale.

Fallite, ma non spente, le prime speranze; vinti, ma non fiaccati, i due giovani fratelli presero la via dell'esilio.

Dall'Austria, tornata tracotante ad occupare

le provincie lombarde, si videro confiscato il patrimonio avito, ma la persecuzione politica non potè tarpare loro l'animo; e quel tempo di ansie e di sacrifici, di sconforti e di speranze fu per loro di preparazione a più alte imprese nei giorni della riscossa.

Al dolore di vivere in estranea terra, essi accesi di tanto amore per il paese nativo, cercarono conforto in quegli studi che ne temprarono anche l'intelletto, e li rese degni degli alti uffici cui li preconizzavano le promettenti prove cui si erano già cimentati, ed ai quali tosto li chiamava l'Italia risorta, ma non ancora completamente redenta.

Non è questo il momento di tessere la biografia di questi geniali patrioti che riuscirà piena di insegnamenti, ed agli animi generosi di incitamento ad opere egregie, e ad ogni virtù pubblica e privata.

Auguro che qualcuno degno del nobile soggetto non tardi a compiere uno studio, che, mentre sarà giusto tributo di riconoscenza verso questi benemeriti, che alla patria tutto offersero e nulla chiesero, diverrà pagina gloriosa della storia del nostro risorgimento, ed anche spinta ad un notevole contributo alla moderna nostra letteratura, se invaghirà altri a raccogliere e divulgare i loro scritti, che sarebbe doloroso avessero a rimanere privilegio dei pochi frugatori di biblioteche e ricercatori di cose rare.

Aggiungerò soltanto, per restringere i ricordi al nostro Carlo, la cui scomparsa tanto vivo e amaro rimpianto ha suscitato e lascia tra noi, che, chiuso il periodo glorioso delle grandi guerre nazionali, e vinte quelle dolorose e più oscure, ma non meno eroiche, del brigantaggio, nelle quali tutte egli si conquistò le insegne del valore, deposta la nobile assisa di ufficiale dei Bersaglieri, nella Camera dei deputati, nella stampa, nel Senato, continuò a combattere, senza pregiudizi di classe od esclusivismi partigiani, con indomito fervore per ogni causa generosa, e per quegli ideali di libertà, di progresso e di umanità per cui ardeva la sua anima di cavaliere antico, esercitando sopra tutti un fascino che, per l'inconscia rettitudine e calore di convinzione, gli cattivava insieme l'ammirazione e l'affetto.

Egli lasciò scritti per le sue figlie adorate, Maria e Sofia, fogli di memorie intime e sto-

riche, che, sebbene disgraziatamente rimasti troppo presto in tronco, ai pochi privilegiati, che, per benigna concessione delle degne depositarie di questo sacro retaggio, hanno potuto gettarvi sopra l'occhio, sono apparse mirabili.

Queste pagine deliziose, dettate colla sincerità e semplicità che era nella sua natura, e colla espansione di chi si sente in famiglia solo colle persone più caramente dilette, alle quali erano riservate, rivelano tutte le grazie, le eleganze e le seduzioni che scaturiscono naturalmente da un cuor gentile, accoppiato a mente eletta letterariamente educata, e contengono particolari preziosi intorno agli avvenimenti politici di cui fu parte o testimone, che potranno divenire per la storia elementi di più equi e sicuri giudizi.

Mi sia dunque lecito, in questo momento solenne e doloroso, di esprimere il voto che tanto tesoro di ricordi non abbia a rimanere nascosto, e che le colte e intellettuali discendenti, nelle quali egli trasfuse così viva la fiamma dell'amore per ogni cosa bella e buona, a rendere perenne l'esempio delle grandi virtù del padre e a tutti caro il suo nome venerato, non vogliano privare le nuove generazioni di un bene, che sarà seme di virtù novelle.

Frattanto a Loro, cui giammai le lacrime di un incommensurabile compianto potranno lenire l'angoscia della perdita irreparabile, da questa eminente Assemblea, che si onorò di annoverarlo tra i suoi più eletti, vada una parola, non di conforto, ma di solidarietà pietosa e di riconoscente affetto. (*Vivissime approvazioni. Congratulazioni*).

CALDESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDESI. Onorevoli colleghi, consentite anche a me, che come vecchio amico e antico costante compagno di fede politica del nostro compianto collega Adolfo Engel, aggiunga brevi parole alla nobile, alta e diffusa commemorazione che di lui ha fatto il nostro illustre Presidente.

Adolfo Engel, nato al di là del confine politico del Regno, ma in terra italiana, anzi italianissima, nella Val Bregaglia, senti, amò, operò sempre da vero italiano, coll'ardore e la foga del suo temperamento battagliero; seguì con costanza i suoi principii, sostenendo per essi

gravi lotte, fiere battaglie: quei principii altamente democratici, che si possono riassumere nella formula: laicità assoluta dello Stato, e libertà completa di tutti i cittadini nell'ambito della legge.

Adolfo Engel non fu soltanto un uomo politico di rara dirittura, di spirito e larghezza di mente, ma fu anche un uomo di cuore e di coraggio, come già ha accennato il nostro egregio Presidente, ricordando che si guadagnò tre medaglie al valore civile. E tutti ricordano l'episodio saliente della sua vita quando, compagno di Felice Cavallotti, corse a Palermo, miseramente travagliata dal colera, e fu posto nel luogo del maggior pericolo e della più grave responsabilità, al ricovero dei Porazzi.

Quest'uomo ancora vegeto e forte, benefico e coltissimo, come solo sanno quei pochi intimi che con lui avevano maggior consuetudine di vita, perchè la sua squisita sensibilità, aperta alla contemplazione di tutte le bellezze dell'arte, e la sua non comune erudizione nei più svariati campi dello scibile, e perfino la sua liberalità verso i bisognosi, seppe sempre nascondere sotto una certa scorza rude, massiccia come l'Alpe da cui veniva, quest'uomo è morto ieri improvvisamente, quando ancora tanto bene poteva fare al nostro paese, e tanto utile essere alla causa democratica.

Alla sua memoria mando da questo scanno l'estremo saluto e prego il nostro Presidente ed il Senato di voler inviare condoglianze alla famiglia sua, e particolarmente al suo degno figliuolo Emilio, professore libero docente alla Università di Palermo, e alla città di Treviglio, dove egli spiegò, come ben disse l'illustre nostro Presidente, la maggior parte della sua attività amministrativa, e al Borgo di Vico Soprano che lo vide nascere e ne accoglierà fra poco le ceneri.

Non dubito che il Senato vorrà accogliere queste proposte. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'on. Caldesi ha fatto la proposta che si invii un telegramma di condoglianza alla famiglia del compianto senatore Engel.

Voci. Alle famiglie di tutti i senatori defunti.

PRESIDENTE. È abitudine della Presidenza di inviare le condoglianze del Senato alle famiglie di tutti i senatori defunti; nel caso attuale,

terremo speciale conto delle particolari indicazioni forniteci dal senatore Caldesi.

Ha facoltà di parlare l'on. Santini.

SANTINI. Io mi associo preventivamente a quello che dirà l'ammiraglio Reynaudi per l'ammiraglio Puliga.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Paternò.

PATERNÒ. In verità, illustri colleghi, dopo la commemorazione del nostro Presidente e le parole del senatore Caldesi io potrei tacere, se non temessi di mancare a un debito di gratitudine, come palermitano, verso la memoria di Adolfo Engel.

Io l'ho conosciuto appunto nel 1885 quando Palermo, invasa rapidamente dall'epidemia colerica, che assumeva delle forme spaventevoli, in pochissimi giorni, si trovava gettata nel lutto.

Da ogni parte d'Italia accorsero i nostri fratelli a recarci aiuto; e fra questi non temo di errare dicendo che nessuno ha prestato l'opera sua con tanta abnegazione, con tanta modestia, con tanta calma, quanto Adolfo Engel.

Ripeto quindi che io avrei creduto di mancare ad un dovere di gratitudine, se non mi fossi associato, in nome della città di Palermo, al dolore che prova il Senato per la morte di un uomo tanto virtuoso. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Zio.

DEL ZIO. Io debbo spargere il fiore della gratitudine sulla tomba del senatore Evandro Caravaggio.

E sebbene i Presidenti dell'assemblea elettiva e vitalizia non lascino mai superare la magnanimità de' propri sentimenti, quando per l'elogio funebre dei colleghi debbono concepire ed esprimerne vittoriosamente un giudizio di verità adeguato al merito, sarà sempre permesso ai singoli deputati e senatori di recare il valore della loro testimonianza in appoggio alle parole presidenziali.

E io la debbo, stante che il Caravaggio era prefetto di Potenza nel 1881, quando i nostri amati sovrani tornavano dalla Sicilia. E dopo 23 o 24 giorni di viaggio in mezzo alla esultanza e alla commozione delle città e delle provincie, avevano pure dovuto cedere non solo al ricambio gradito delle gentili premure, ma anche al fasto delle cerimonie, e al peso

della invernata che era terribile. L'arrivo loro a Potenza fu il 28, la fermata il 29, la partenza per Roma il 30 gennaio 1881. Le manifestazioni Basiliche erano unanimi alle varie stazioni e a quella di Pisticci, di Ferrandina, di Vaglio, dove le popolazioni accorrevano per avere il piacere di vedere e ossequiare il Re e la Regina; l'entusiasmo era stato sì generale, ma generale pure la stanchezza, quando si toccò e si lasciò Potenza.

Fu dato, in quell'occasione, un banchetto nel palazzo della prefettura, ed io ebbi in tale circostanza a rilevare la prudenza civile ed il buon senso del prefetto, il quale, posciachè non si poteva andare al teatro per udire una musica di Verdi, che in ora assai tarda, dispose in modo la riunione che rese possibile alla Regina di manifestare i suoi sentimenti di affezione verso le regioni che restava a percorrere della Lucania e nelle provincie di Lecce, di Teramo, di Aquila. Espresse Ella la sua gratitudine coll'augurio di una splendida prossima primavera. E citò l'ode di Orazio a Torquato:

Diffugere nives, redeunt iam gramina campis.

Il Sovrano poi prese nelle sue mani quelle del mio successore nel collegio di Melfi, onorevole Fortunato, e le mie, che ero successore di Francesco Crispi nel collegio di Tricarico, e disse ad entrambi: « D'ora innanzi stringetevi e pensate alla patria; qualunque sia la divisione politica tenete ferma l'unità della patria ».

Io quindi mi associo ai sentimenti di ammirazione espressi dall'onorevole Presidente, sotto il triplice ordine di virtù da lui citate, mi vi associo in nome della Basilicata, e spargo il fiore della gratitudine sulla tomba di Evandro Caravaggio. (*Bene*).

FILÌ-ASTOLFONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILÌ ASTOLFONE. Mi associo commosso alle parole che l'illustre nostro Presidente ha detto in commemorazione del senatore Ippolito Onorio De Luca, che fu tra i maggiori avvocati della provincia di Girgenti, e che, passato in Palermo, occupò anche un posto non indifferente in quel rinomato Foro.

Suo amico, con consuetudine di sentimenti e di affetti, che mi legarono a lui, io ripeto che mi associo alle parole dette dal nostro Presi-

dente; e poichè ho inteso che a tutte le famiglie dei defunti saranno inviate le condoglianze del Senato, non faccio proposta speciale, e credo che quella fatta dal Presidente sarà accolta dal Senato.

REYNAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REYNAUDI. Consenta il Senato che alle egregie parole pronunciate dal nostro illustre Presidente in memoria dell'ammiraglio Puliga, io, che ebbi con lui lunga comunanza di lavoro sul mare, e per lui devota amicizia, aggiunga, a nome anche dei miei compagni navali, che hanno l'onore di far parte di questa assemblea, l'espressione del nostro particolare rimpianto e dolore.

L'ammiraglio Puliga fu, nell'essenza, uomo di mare e di azione. Dotato di spiccate attitudini navali, esperto navigatore, sul ponte di comando era maestro; nell'azione pronto, deciso, rapido.

Alla sua energia e perizia marinara è dovuto, in gran parte, se l'antica nave *Duilio*, nel suo primo viaggio di prova, sorpresa da una fortunale libeccata, potè affrontarla, e brillantemente superarla. Risultato di gran valore nel campo marittimo perchè valse ad infondere piena fiducia nelle ottime qualità nautiche di quelle nuovissime costruzioni che venivano a trasformare la tecnica navale, e dare nuovo indirizzo all'arte del navigare.

Mi sia concesso ancora di accennare ad un altro episodio della vita marinara del Puliga, episodio che, per quanto lontano, vive nel ricordo dei navali del tempo, e che a me è caro rievocare in quest'Aula. Quando gl'Inglesi occuparono l'Egitto ed iniziarono il bombardamento di Alessandria, trovavasi su quella rada il nostro avviso *Marco Antonio Colonna*, al comando del capitano di fregata Puliga. Accortosi egli, ai primi colpi di cannone, che era rimasta nel porto, ed in posizione pericolosa, una nave mercantile italiana, con a bordo centinaia di connazionali che si erano colà rifugiati, egli, intuendo l'orgasmo di quella povera gente, mosse arditamente in suo aiuto; traversò la doppia linea di fuoco degli Inglesi e dei porti egiziani, prese la nave a rimorchio e la portò in acque sicure. All'anima del marinaio ben rispondeva l'animo del soldato.

L'ammiraglio Puliga era di carattere franco e leale, di animo nobile; curava con particolare interessamento il benessere degli ufficiali e degli equipaggi alla sua dipendenza. Era un capo amato ed apprezzato.

Alla cara memoria di lui vada il nostro mesto affettuoso saluto, alla vedova desolata prego il Senato di mandare le condoglianze. (*Vivissime approvazioni*).

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. L'onorevole Presidente ha voluto con parola elevata ricordare la memoria del senatore Caravaggio.

Il senatore Caravaggio che ebbe i natali nella mia provincia ha lasciato di sè memoria cara, sia per le sue qualità di cittadino che per quelle di amministratore pubblico, come pure per quelle di patriota non dell'ultima ora. Alla sua memoria venerata io rivolgo un pensiero mesto ed un saluto affettuoso. (*Approvazioni*).

FAINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAINA. Sia permesso a me, concittadino ed amico dalla fanciullezza del conte Giuseppe Bracci e suo predecessore immediato nella rappresentanza del collegio di Orvieto nell'altro ramo del Parlamento, aggiungere una sola parola a quelle dette dal nostro illustre Presidente.

Entrato l'onor. Bracci al Senato da poco, e quando già il morbo che l'ha condotto alla tomba ne aveva minata la salute e gli aveva reso impossibile qualsiasi assiduo lavoro, pochi forse hanno avuto qui campo di ammirarne le rare doti di mente e di cuore; ma quanti lo hanno avuto collega nell'altro ramo del Parlamento, ricorderanno con rimpianto le larghe simpatie da cui era circondato e che lo portarono per più legislature all'ufficio di segretario della Camera; ed Orvieto, che deve alla sua ardita iniziativa la rapida comunicazione funicolare fra la città e la stazione, ha appreso con profondo dolore la perdita di Giuseppe Bracci. Alla famiglia, che in questi giorni si apprestava a celebrare la festa più cara al cuore di un padre, e che vede improvvisamente cambiare in nere gramaglie i bianchi veli nuziali, vada, solo conforto, la condoglianza del Senato che voi, egregi colleghi, avete già implicitamente votato. (*Approvazioni*).

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Amico da lunghi anni del compianto senatore Bracci Testasecca, ammiratore delle doti di mente e di cuore che l'adoravano, non posso trattenermi dall'associarmi di gran cuore alle nobili parole in suo onore pronunziate dal nostro illustre Presidente e dall'onor. senatore Faina. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Purtroppo, durante la breve sospensione dei suoi lavori, il Senato è stato colpito da gravi lutti.

Il Presidente del Senato e gli onorevoli senatori che hanno parlato hanno ricordato le grandi virtù degli estinti colleghi di quanti seggono in quest'Aula.

Io, come ministro dell'interno, ho il dovere di ricordare in modo particolare l'onor. senatore Caravaggio, che fu prefetto in molte ed importanti provincie, e rese all'Amministrazione dell'interno eminenti servizi. Il senatore Caravaggio era considerato come uno degli uomini più competenti nelle questioni amministrative, nelle quali si distinse in tutte le provincie, portando la severità nell'amministrazione e una grandissima diligenza, soprattutto nel tutelare il patrimonio dei poveri. (*Approvazioni*).

Come deputato, ricordo in modo particolare i compianti De Luca, Engel e Bracci, coi quali ebbi l'onore di trovarmi per molti anni in assidua collaborazione nell'altro ramo del Parlamento.

Gli egregi senatori Guerrieri-Gonzaga e Quigini-Puliga hanno reso alla patria eminenti servizi: come militare e patriota il Guerrieri-Gonzaga, come ardito navigatore e come uno dei marinai più distinti del nostro paese il Quigini-Puliga.

A nome del Governo, mi associo al rimpianto di quest'alta Assemblea e mi associo del pari a tutte le condoglianze che il Senato crederà d'inviare alle famiglie ed ai comuni nativi di questi egregi senatori da tutti compianti. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. La Presidenza del Senato si farà un dovere di comunicare alle famiglie e

ai luoghi di nascita degli onorevoli colleghi perduti le condoglianze deliberate dal Senato.

Ho poi l'onore di comunicare al Senato che i funerali del compianto senatore Bracci Testasecca avranno luogo venerdì 2 maggio alle ore 10 antimeridiane.

**Per la salute dei senatori
conte Taverna e principe di Venosa.**

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI (*segni di attenzione*). Una preghiera intendo di rivolgere all'onor. nostro signor Presidente.

Da molti e molti giorni, potrei dire, purtroppo, da molte settimane, corrono in mezzo a noi delle voci ben tristi e ben dolorose intorno alla salute dell'egregio nostro collega senatore Taverna.

Io credo di interpretare il sentimento unanime dei colleghi, pregando il nostro illustre Presidente a voler procurare al Senato qualche precisa notizia intorno alle condizioni di salute di tanto caro collega ed amico. (*Approvazioni*).

E di altro nostro egregio collega sentiamo parimenti non liete ma penose notizie: del principe di Venosa.

Di lui pure si dice che si trovi in assai poco buone condizioni. Sicuramente io interpreto il sentimento dei signori senatori se parimenti prego l'illustre nostro Presidente a volerci comunicare attendibili notizie anche sulla salute di quest'altro nostro carissimo collega. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Anche per la ragione che io sono personalmente legato al nostro collega Taverna, non ho mancato, sarei per dire quasi tutti i giorni, di assumerne notizie.

Questa mattina poi il nostro collega, senatore Di Prampero, è andato a visitare il senatore Taverna, e purtroppo debbo dire che le sue condizioni sono tristissime.

Quanto al Principe di Venosa, posso assicurare il Senato che egli si trova in condizioni relativamente buone.

Auguro di cuore che i due amati colleghi possano trionfare delle loro malattie. (*Approvazioni*).

Presentazione di una relazione

MALASPINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALASPINA. A nome della Commissione permanente per i trattati internazionali, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sul seguente disegno di legge:

Approvazione di due convenzioni e di un protocollo finale, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi e l'assistenza ed il salvataggio marittimi.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Malaspina della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di disegni di legge.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione esterna delle gabelle e degli uffici tecnici di finanza, del personale tecnico ed amministrativo degli stabilimenti, uffici o magazzini delle aziende pei monopoli dei tabacchi e dei sali, pel personale degli ispettori amministrativi delle private e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze;

Provvedimenti per la R. guardia di finanza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi agli Uffici per il necessario esame.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Procederemo ora, secondo dispone l'ordine del giorno, al sorteggio degli Uffici.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli uffici, che risultano così costituiti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
Amato-Pojero
Arnaboldi
Beccaria-Incisa
Beltrami
Bombrini
Borgatta
Bozzolo
Calabria
Campo
Carafa
Carle Giuseppe
Cavasola
Celoria
Cencelli
Chironi
Colonna Prospero
Croce
Cucchi
D' Ali
Dallolio
D' Ancona
D' Arco
De Cesare
De Giovanni
De La Penne
De Larderel
Del Giudice
Del Zio
De Seta
De Sonnaz
Ellero
Falconi
Fecia di Cossato
Fortunato
Garofalo
Giorgi
Gorio
Grassi-Pasini
Guala
Lagasi
Lamberti
Lucchini Luigi
Lustig
Malvezzi
Maragliano
Mariotti
Martinez
Masi

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1913

Maurigi
 Mazziotti
 Michetti
 Morra
 Niccolini
 Orengo
 Orsini-Baroni
 Pagano
 Palberti
 Papadopoli
 Plutino
 Quarta
 Rignon
 Ruffo
 Sandrelli
 Sonnino
 Speroni
 Tasca-Lanza
 Taverna
 Trotti
 Vacca
 Viganò
 Vigoni Giulio
 Villa
 Villari

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
 Annaratone
 Arcoleo
 Avarna Giuseppe
 Badini-Confalonieri
 Barbieri
 Barinetti
 Barracco Roberto
 Bensa
 Bodio
 Boito
 Cadenazzi
 Canzi
 Cardarelli
 Conti
 Corsini
 D'Alife
 D'Ayala-Valva
 De Mari
 De Renzi
 Di Broglio
 Di Frasso
 Dini

Di Prampero
 D'Oncieu de la Batie
 Doria Pamphili
 Durante
 Fadda
 Faina Eugenio
 Faravelli
 Fiocca
 Florena
 Fracassi
 Franchetti
 Gatti-Casazza
 Giordano-Apostoli
 Goiran
 Golgi
 Grenet
 Guiccioli
 Lanza
 Levi-Civita
 Majnoni d'Intignano
 Mangili
 Manno
 Mazza
 Mazzella
 Melodia
 Morandi
 Parpaglia
 Paternostro
 Pedotti
 Pelloux
 Perla
 Perrucchetti
 Ponti
 Ponza Coriolano
 Pullè
 Ricotti
 Righi
 Roux
 Salmoiraghi
 Scaramella-Manetti
 Schininà
 Scialoja
 Senise Carmine
 Senise Tommaso
 Tamassia
 Tiepolo
 Torlonia
 Torrigiani Filippo
 Tournon
 Vidari
 Vittorelli

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele

Aula

Avarna Nicolò

Bacelli

Baldissera

Bassini

Bertetti

Bettoni

Biscaretti

Blaserna

Bonasi

Boncompagni-Ludovisi

Buonamici

Camerini

Capaldo

Cittadella

Cocuzza

Coffari

Colleoni

Colombo

Comparetti

De Amicis

Del Carretto

De Martino

Di Casalotto

Di San Giuliano

Di Terranova

Doria d'Eboli

D'Ovidio Francesco

Faldella

Figoli

Fiore

Frascara

Garavetti

Garroni

Gattini

Gherardini

Ginistrelli

Grassi

Greppi

Leonardi-Cattolica

Lojodice

Malaspina

Marazio

Marinuzzi

Massabò

Massarucci

Mazzolani

Medici

Oliveri

Paladino

Panizzardi

Pasolini

Pastro

Piaggio

Ponza Cesare

Ponzio-Vaglia

Riberi

Rossi Gerolamo

Sacchetti

Salvarezza Cesare

Scillamà

Serena

Solinas-Apostoli

Tacconi

Tajani

Tami

Todaro

Tommasini

Torrighiani Luigi

Treves

Veronese

Volterra

Zumbini

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Tomaso

Adamoli

Albertoni

Astengo

Balenzano

Balestra

Barzellotti

Bastogi

Bava-Beccaris

Beneventano

Bordonaro

Borghese

Bruno

Brusati

Candiani

Canevaro

Caracciolo di Sarno

Caruso

Cavalli

Cefaly

Cibrario

Civelli

Cognata

Cosenza
Cuzzi
Dalla Vedova
D' Andrea
D' Antona
Del Lungo
Doria Giacomo
D' Ovidio Enrico
Fabrizi
Facheris
Fano
Fili-Astolfone
Finali
Foà
Gavazzi
Gessi
Guarneri
Inghilleri
Levi Ulderico
Lucca
Manassei
Mangiagalli
Martuscelli
Molmenti
Monteverde
Monti
Morisani
Mortara
Novaro
Paternò
Petrella
Petrilli
Pinelli
Pollio
Polvere
Rolandi-Ricci
Rossi Angelo
Saladini
San Martino Guido
Schupfer
Severi
Spingardi
Tabacchi
Tecchio
Torrighiani Piero
Trinchera
Vigoni Giuseppe
Vischi
Visconti Venosta
Zappi

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Ferdinando
Barracco Giovanni
Botterini
Cadolini
Caetani
Caldesi
Camerano
Caneva
Capellini
Carle Antonio
Castiglioni
Cefalo
Centurini
Chiesa
Ciamician
Colonna Fabrizio
Compagna
Consiglio
Cordopatri
Cruciani-Alibrandi
De Blasio
De Cristoforis
De Cupis
De Riseis
De Siervo
Di Brazzà
Di Brocchetti
Di Camporeale
Di Carpegna
Di Collobiano
Di Martino
Di Scalea
Driquet
Faina Zeffirino
Fava
Fergola
Filomusi-Guelfi
Frola
Gabba
Grocco
Gualterio
Gui
Lanciani
Lucchini Giovanni
Luciani
Majelli
Malvano
Martelli
Martinelli

Mazzoni
 Mele
 Minervini
 Minesso
 Pansa
 Passerini
 Pessina
 Pigorini
 Pirelli
 Placido
 Polacco
 Racagni
 Reynaudi
 Ridolfi
 Riolo
 Rossi Giovanni
 Rossi Teofilo
 Salvarezza Elvidio
 San Martino Enrico
 Santamaria-Nicolini
 Santini
 Sinibaldi
 Sormani
 Tittoni

Presentazione della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia.

PRESIDENTE. Dal Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma, onor. senatore Frola, ricevo la seguente lettera:

« Roma (Palazzo di Giustizia, 30 aprile 1913).

« Ai sensi della legge 4 aprile 1912, n. 317, mi onoro presentare all' E. V. la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma.

« Con distinto ossequio

« Il Presidente

« S. FROLA ».

Do atto al senatore Frola della presentazione di questa relazione.

Avverto intanto che la relazione è già stampata, e che ho dato disposizioni perchè sia distribuita oggi stesso ai signori senatori.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-1914;

Conversione in legge dei decreti Reali 2 agosto 1912, n. 910 e 20 ottobre 1912, n. 1159 concernenti autorizzazione di spesa per l'applicazione della legge elettorale politica e richiesta di maggiori assegnazioni per lo stesso scopo.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Modificazione al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 ». (N. 935-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 ».

Domando all'onor. Presidente del Consiglio se accetta che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Consento che si discuta il disegno di legge con gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale del Senato.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 935-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola spetterebbe all'on. senatore Arcoleo, ma, non essendo presente, do facoltà di parlare al secondo iscritto, senatore Garofalo.

GAROFALO. Onorevole colleghi! Farò soltanto un'osservazione relativa alla questione della eleggibilità a consigliere provinciale.

Nel disegno di legge che stiamo esaminando, sono stabilite alcune condizioni per l'eleggibilità ai Consigli del comune e della provincia, per le quali non ogni elettore può essere eleggibile.

Se dunque si è ammesso il principio che la qualità di elettore non sia sufficiente per le cariche amministrative, mi sembra che si sarebbe potuto approfittare di questa distinzione, per fare scomparire un grave inconveniente che, a parer mio, si risolve anche in una vera e propria ingiustizia.

È noto che le rendite delle provincie sono interamente fornite dalle imposte sulla proprietà rustica ed urbana, con assoluta esclusione d'ogni altra tassa. La logica esigerebbe dunque che l'amministrazione di queste rendite fosse nelle mani dei contribuenti, non già nelle mani di coloro che ad esse in nessun modo contribuiscono. È assurdo che i non contribuenti debbano amministrare i danari forniti dai contribuenti. Eppure, con la legge proposta, questo assurdo è possibile.

Si potrebbe rispondere che esso era possibile anche con la legge finora vigente; questo è vero, ma non vi è dubbio che con la estensione del suffragio, sia divenuto molto più probabile.

Nulla ha impedito finora che i Consigli provinciali siano interamente formati da non possidenti; ma ciò potrà accadere più facilmente con la nuova legge elettorale, per effetto della quale viene triplicato il corpo elettorale, perchè fra i nuovi elettori si trovano in numero maggiore i proletari. Questi nuovi elettori infatti sono gli analfabeti, in massima parte proletari.

Dunque la proporzione tra proprietari e proletari sarà spostata, evidentemente con vantaggio dei proletari, e lo spostamento sarà tale che in alcune provincie i non possidenti, se sapranno riunirsi ed organizzarsi, potranno impadronirsi dell'amministrazione provinciale, e dominare in essa assolutamente, spendendo a loro piacimento il danaro della classe esclusa, ed accrescendo come vogliono la sovrimposta sulla proprietà fondiaria.

Certamente, la stessa cosa potrebbe accadere anche nelle amministrazioni comunali; ma per i Consigli comunali ci sarebbe almeno una ragione, quella cioè che anche i non proprietari

contribuiscono con le cosiddette tasse indirette. Qui non è il caso di osservare se queste tasse indirette siano vere imposte, perchè si potrebbe dire che, in fin dei conti, esse sono tasse volontarie, in quanto colpiscono generalmente merci non di prima necessità; sicchè v'è un modo molto semplice di non pagare queste imposte indirette: diminuire il consumo di quelle merci che ne sono colpite, o astenersene del tutto. Si è contribuenti quando si vuole e per quanto si vuole. E in ogni caso, perchè si sappia se un cittadino sia o non sia contribuente, bisognerebbe sapere s'egli fa o non fa uso di quelle tali merci sottoposte a dazi.

Ma ad ogni modo, ammettiamo pure che coloro che non pagano tributi diretti siano anche da considerarsi come contribuenti, perchè si può presumere che essi comprino oggetti sottoposti a dazi. Questa ragione, che può valere per i comuni, non ha poi alcun valore per le provincie. Qui assai più stridente è l'ingiustizia della possibilità che dal Consiglio siano esclusi i contribuenti. Se a qualcuno si facesse questa domanda: È giusto che le rendite fornite da una persona o da una classe di persone nell'interesse comune, siano amministrate da tutti fuorchè da quella persona o da quella classe di persone? Io credo che la risposta negativa sarebbe sicura. Si dirà che nella legge questa esclusione non vi è, ma non si è provveduto ad impedire che essa in realtà avvenga.

Io non trovo nella relazione ministeriale alcuna considerazione a questo proposito, ma ne trovo una nella relazione dell'Ufficio centrale. In questo il dubbio fu mosso, e fu osservato il pericolo che dai Consigli provinciali fossero interamente esclusi coloro che unicamente ne alimentano il bilancio. Nella relazione è riferita con queste parole l'opinione di alcuni commissari: « La provincia attinge i suoi proventi unicamente dalla proprietà fondiaria. L'ente provincia è un consorzio d'interessi, e manca ogni titolo ad amministrarla in coloro che non vi contribuiscono in alcuna guisa. L'aver ammesso, come titolo, il fatto del semplice domicilio nella provincia spiega forse l'incessante aumento della sovrimposta provinciale. Meglio assai, si conchiuse, chiedere per l'eleggibilità il pagamento di un tributo diretto nella provincia ».

Ma l'Ufficio centrale passò sopra negando

che la provincia rappresenti un mero consorzio di interessi, e sostenendo invece che essa sia un vero organismo sociale; opinione discutibile, ma che in ogni caso non è una risposta adeguata alla questione. Però per rendere l'assurdo men grave, l'Ufficio centrale espresse il voto che altri cespiti fossero aggiunti al bilancio delle provincie.

Ora questo è, mi si permetta di dire, un singolare modo di risolvere la questione. Si era osservato non essere giusto che i non contribuenti potessero disporre del denaro degli altri, e si risponde che si dovranno accrescere le fonti del bilancio provinciale! Ciò non toglie alcun valore alla osservazione che si fa allo stato presente delle cose, perchè le leggi si fanno per il presente, non per un ipotetico avvenire.

Ricordo che quando il disegno di legge fu esaminato dagli Uffici, in quello a cui io apparteneva, il senatore Lucca fu il primo a fare la osservazione medesima, ed egli concluse che se non fosse possibile stabilire speciali condizioni di eleggibilità per i consiglieri provinciali, almeno si sarebbero dovuti studiare cautele e controlli speciali, perchè sia evitato lo sperpero del denaro dato da tutti fuorchè da quelli che votano le spese, ed impedito l'aumento conseguente della sovrimposta provinciale sui terreni e sui fabbricati.

Io perciò mi aspettava di trovare nella relazione qualche proposta, qualche emendamento; ma ho cercato inutilmente; nulla assolutamente vi è a tale proposito.

Io spero che non mi si voglia rispondere che le mie idee siano antidemocratiche; qui non si tratta di tendenze democratiche o antidemocratiche; si tratta di giustizia. E voglio anche sperare che non mi si rimproveri d'invocare privilegi di classe, perchè ciò che io chiedo è una cosa sola: che non si creino privilegi a rovescio. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Veramente mi sarebbe difficile esaudire la preghiera fatta in ultimo dall'onorevole senatore Garofalo, di non dirgli che le sue idee non sono democratiche; ma, per non

fargli dispiacere, io mi asterrò da questo argomento, ed entrerò nel merito della questione.

Certo, il senatore Garofalo propone in sostanza cosa per la quale, invece di andare avanti, si andrebbe indietro, perchè la legge attuale ammette come elettori tutti quelli che sono elettori politici, cioè, basta avere adempiuto all'obbligo dell'istruzione elementare per essere elettore, senza che si richieda il possesso di alcun censo. Dato il principio da cui parte il senatore Garofalo, che, cioè, la provincia è un'associazione di interessati, e che quindi devono amministrare i denari della provincia solamente coloro che contribuiscono alle imposte dirette, bisognerebbe non solamente toccare l'eleggibilità, ma anche l'elettorato, perchè il mandato è dato dall'elettore, e colui il quale lo riceve ha l'obbligo di adempiere la volontà presunta di coloro che glielo hanno conferito. Bisognerebbe quindi per logica conseguenza escludere dall'elettorato tutti coloro che non posseggono.

Non ho bisogno di dimostrare al Senato che ciò sarebbe impossibile. Osservo inoltre che il principio fondamentale da cui parte il senatore Garofalo è errato: la provincia non è un'associazione di interessi, ma un'associazione di tutti i cittadini che appartengono alla stessa provincia e che hanno diritto, perchè vivono in un paese civile, che si provveda ai pubblici servizi.

Quali servizi principalmente sono affidati alla provincia?

Abbiamo le strade, e non si può negare che tutti i cittadini siano interessati a che esistano i mezzi di comunicazione; ci sono i manicomi, ci sono gli esposti, ed i problemi che vi si riferiscono sono attinenti ai principî fondamentali di ogni società civile, mentre non è possibile ammettere che la loro risoluzione interessi solo colui che paga in quanto possiede beni nella provincia. Se la provincia dovesse solo provvedere agli interessi dei proprietari di terreni, io comprenderei il concetto del senatore Garofalo; però, ripeto, la provincia non è una associazione d'interessi, ma un'associazione civile di tutti i cittadini per provvedere a servizi che toccano gl'interessi di tutti.

Quanto al dire che si deve modificare, come accennava indirettamente il senatore Garofalo, per lo meno l'eleggibilità, osservo che l'attua-

zione di tale proposta non produrrebbe nessun effetto. Supponga che, come era nella legge antica, la quale ammetteva all'elettorato coloro che possedevano qualunque cosa, fosse detto che il consigliere provinciale debba avere dei beni nella provincia, basterebbe che possedesse, secondo la legge antica, un metro quadro di terreno: ora non credo che questo costituisca una garanzia. Se si vuole entrare nell'ordine d'idee del senatore Garofalo, bisogna stabilire che chi non paga una determinata somma di imposte non può essere elettore: ma allora bisognerebbe anche che per i servizi riflettenti le strade, i manicomi, gli esposti che toccano gl'interessi di tutti i cittadini, invece della provincia ridotta ad un'associazione di proprietari, provvedesse l'universalità dei cittadini, cioè un ente diverso dalla provincia.

Ma veniamo al ragionamento molto finanziario, diremo così, che la provincia non trae le sue risorse se non dalle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati.

Io credo che l'azienda finanziaria dello Stato debba essere considerata nel complesso dei tributi che si pagano allo Stato, alla provincia ed ai comuni, per vedere se ci sia giustizia o no nella distribuzione generale di questi carichi. Ora, nessuno può contestare (basta prendere in mano il bilancio dello Stato ed i bilanci delle provincie), che le imposte indirette, quelle cioè che gravano sulla universalità dei cittadini, rappresentano una cifra enormemente superiore a quella che è rappresentata dalle imposte dirette.

Lo Stato dai terreni, prendiamo un caso pratico, trae circa 80 milioni, cioè la quarta parte di ciò che si paga per l'imposta dei tabacchi. I proprietari di terreni pagano meno di quel che paga il povero col contributo del sale, e di ciò che rende il giuoco del lotto. Se la provincia trae principalmente dalla proprietà fondiaria i suoi cespiti, si è perchè da essa lo Stato trae molto meno di quanto ricava dagli altri proventi: perciò credo che, se si guarda la questione generale della produzione di tutti i tributi dello Stato, della provincia e dei comuni, non si può negare che giustizia ci sia: anzi se si va a guardare a fondo, forse le imposte indirette danno più di quello che non diano le imposte dirette. Il voler pretendere che per questi servizi d'interesse generale tutti i cit-

tadini non abbiano il diritto di controllare e non abbiano il diritto di delegare chi vigili ai servizi stessi, mi pare che sarebbe una vera ingiustizia sociale, ed è per questa ragione che non potrei accettare le teorie dalle quali è partito il senatore Garofalo. (*Approvazioni*).

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Dopo le parole dell'onorevole Presidente del Consiglio, potrei molto facilmente dispensarmi dall'intervenire in questa discussione, tanto più che l'onorevole senatore Garofalo non ha fatto alcuna proposta di emendamento. Ma io sento il dovere di compendiare in pochissime parole il pensiero che ha ispirato su questo punto il nostro Ufficio centrale.

Il senatore Garofalo notava che, per le disposizioni ora vigenti, alla eleggibilità a consigliere provinciale, basta il semplice fatto del domicilio nella provincia e che essendosi concesso il voto agli analfabeti, i quali in massima parte non sono possessori di beni stabili, potevano verificarsi due pericoli che furono già accennati nelle discussioni avvenute negli Uffici e anche in quelle avvenute nell'Ufficio centrale.

Quali sono questi due pericoli?

Il primo, che dai Consigli provinciali possano essere esclusi tutti i possidenti, e che esso venga ad essere costituito unicamente di proletari.

Io credo francamente che nelle condizioni presenti l'ipotesi temuta dal senatore Garofalo sia molto ardua e costituisca un pericolo assai lontano; poichè la proprietà fondiaria esercita legittimamente una notevole influenza, indubbiamente benefica, sul corpo elettorale, specialmente nelle campagne. La legge attuale consente l'elettorato anche ai più piccoli possidenti: basta difatti a conseguire l'iscrizione nelle liste il più piccolo contributo anche di pochi centesimi. Vi sono quindi numerose classi di elettori che rappresentano la proprietà fondiaria e che possono assicurarne equamente la rappresentanza nei Consigli provinciali.

Se il pericolo, cui accennava l'on. Garofalo, potesse in seguito acquistare qualche probabilità, allora soltanto potrà essere il caso di prendere opportune disposizioni legislative per scongiurarlo.

Del resto ha già osservato l'on. Presidente

del Consiglio che la legge attuale già consente l'eleggibilità a consigliere provinciale anche a coloro che hanno redditi mobiliari nella provincia o vi hanno domicilio. L'ammettere l'eleggibilità soltanto a pro dei possessori di beni immobili condurrebbe ad una disposizione assolutamente restrittiva, ed interamene ingiusta poichè, oltre gl'interessi della proprietà fondiaria, vi sono nella provincia altri cospicui interessi che devono essere difesi e tutelati.

Se si volesse adottare il concetto propugnato dal collega Garofalo, cioè di limitare l'eleggibilità ai soli contribuenti fondiari, si dovrebbe esaminare anche un altro quesito, vale a dire se sia sufficiente a tale eleggibilità il pagamento di un contributo anche minimo, come prescrive ora la legge, ovvero si debba richiedere un limite più alto. E quale dovrebbe essere questo limite? Con quali criteri potrebbe esso venire determinato?

Inoltre farei osservare al mio amico Garofalo che, dato il suo concetto, si dovrebbe escludere dalla eleggibilità a consiglieri provinciali anche i rappresentanti del commercio, delle industrie, delle manifatture che pure hanno interessi rilevanti nella provincia e nei servizi cui essa provvede. Ora ciò sarebbe assolutamente ingiusto.

Il senatore Garofalo accennava ad un secondo pericolo, cioè che, potendo essere eletti a far parte dei Consigli provinciali individui i quali non posseggono beni stabili, possano costoro determinarsi molto facilmente ad aumentare indefinitamente senza necessità la sovrimposta sulla proprietà fondiaria, una volta che da quest'aumento essi non risentono danno. In ciò qualcuno ha voluto trovare la causa del continuo aumento delle sovrimposte provinciali.

Ma mettiamo le cose nei veri termini: lo Stato dà sempre nuove attribuzioni, e sempre nuovi aggravii alle provincie, e queste non hanno attualmente altri cespiti, cui ricorrere, che quelli derivanti dall'imposta sui terreni e sui fabbricati. Le spese provinciali crescono di continuo non solo per queste nuove attribuzioni ed aggravii, ma per il costante sviluppo della viabilità, della popolazione e dei servizi cui attende la provincia, specialmente per l'istruzione, gli esposti, gli alienati, la pubblica beneficenza.

Dove debbono attingere i Consigli provin-

ciali i mezzi per far fronte a queste crescenti esigenze? Indubitatamente ai soli cespiti messi a loro disposizione, cioè le sovrimposte sui fabbricati e sui terreni. Ad infrenare gli abusi di questa facoltà il legislatore non ha ommesso di stabilire, anche con una recente legge, limiti e garanzie: ma finchè le provincie non avranno altri cespiti cui ricorrere, per i loro bisogni, che alla proprietà fondiaria, è chiaro che per far fronte alle indeclinabili esigenze dei loro servizi dovranno aumentare le sovrimposte.

La vera risoluzione del problema è manifestamente una sola, quella, cioè, di assegnare ai Consigli provinciali altre risorse e altri cespiti, che li pongano in grado di sostenere le spese che incombono alle amministrazioni provinciali. Ed ecco perchè il vostro Ufficio centrale esprimeva un voto in questo senso, voto che risponde già ad esplicite ed autorevoli dichiarazioni del Governo, che ha promesso di occuparsi di quest'argomento nella riforma tributaria degli enti locali.

Il senatore Garofalo ha detto in ultimo che la provincia non è altro che un consorzio di interessi, e ad amministrare questi interessi non debbono essere chiamati coloro i quali non contribuiscono ad essa.

Su questo punto ha già risposto molto autorevolmente il Presidente del Consiglio. Io aggiungerò una cosa sola, che questo concetto che la provincia sia unicamente un consorzio d'interessi della proprietà fondiaria poteva ammettersi secondo le leggi di alcune contrade prima della costituzione del Regno d'Italia; ma nelle condizioni presenti, dopo costituita l'unità nazionale, chi può mai dire che la provincia costituisca semplicemente un consorzio di interessi della grande proprietà fondiaria, quando ha tante svariate attribuzioni che interessano tutte le classi dei cittadini, massime in ordine alla pubblica istruzione ed alla beneficenza?

Questo concetto del mero e semplice consorzio d'interessi è un concetto antiquato, ormai assolutamente sorpassato; ad esso si è sostituito invece quello di un organismo vivo, reale qual è la provincia. Ed, a mio avviso, è assolutamente erroneo il dire che la provincia sia un ente artificiale. La provincia è invece un ente reale, che risponde a consuetudini, a tradizioni secolari ed a grandi interessi, ed essa è destinata in un non lontano avvenire, come ho ac-

cennato nella relazione, a divenire il fulcro di un largo e benefico decentramento, che potrà liberare l'Amministrazione centrale da una serie ingombrante di attribuzioni e di uffici ed imprimere alla trattazione delle pratiche amministrative un carattere di maggiore semplicità e di una maggiore speditezza, con considerevole vantaggio dell'interesse generale del paese. Quindi l'Ufficio centrale non può aderire alle idee ed ai desiderii espressi dal senatore Garofalo. (*Approvazioni*).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Pur riservandomi di proporre qualche emendamento agli articoli, mi preme intanto di fare i dovuti elogi all'Ufficio centrale per gli emendamenti che ha proposto e che io accetto. Qualche piccola variante, come ho detto, intendo proporre nella discussione degli articoli; per ora, siamo più pratici, e passiamo senz'altro alla discussione degli articoli stessi.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi vien fatta un'osservazione dall'onor. relatore dell'Ufficio centrale, la quale mi sembra giusta. I primi due articoli che sopprimono altri articoli della legge comunale e provinciale saranno da votare per ultimi, perchè se il Senato non approvasse le proposte soppressioni o modifiche, si dovrebbero modificare alla lor volta questi articoli. Siccome, cioè, essi non sono che l'elenco degli articoli soppressi e modificati, è bene che vengano votati per ultimo, formando per così dire il riassunto delle deliberazioni prese dal Senato.

PRESIDENTE. Così rimane inteso; passeremo quindi a discutere l'art. 12.

Art. 12.

Per essere elettore è necessario di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

(Approvato).

Art. 13.

Sono elettori coloro che trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi iscritti in virtù degli articoli 2, 3, 4 e 24, terz'ultimo comma, del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile.

Quando costoro abbiano trasferito la loro residenza almeno da sei mesi in un altro comune, dovranno, a loro domanda, o in mancanza di questa, d'ufficio, essere radiati dalle liste del comune ove avevano la residenza ed essere iscritti in quello del nuovo comune.

Alla domanda per la nuova iscrizione dovrà essere unito un certificato del sindaco del comune della precedente residenza che attesti che il richiedente non sia compreso o sia stato cancellato dalle liste del comune medesimo.

Quando la cancellazione sia avvenuta d'ufficio il sindaco deve darne avviso al comune dove l'elettore ha trasferito la sua residenza da almeno sei mesi.

La domanda dev'essere presentata nel termine stabilito dall'art. 28.

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Io credo che la prima parte dell'art. 13 debba essere modificata, non tanto perchè riesca più chiara, ma principalmente perchè si raggiunga l'intento che vuole conseguire l'Ufficio centrale del Senato, l'intento cioè che nell'atto stesso in cui si iscrive l'elettore nella lista della nuova residenza, lo si cancelli dalla lista del comune dal quale si è allontanato.

A me sembra che la detta disposizione provveda bensì, per due delle ipotesi in cui l'inscri-

zione può aver luogo, ma tralascia di provvedere, come dovrebbe, esplicitamente per la terza.

A chiarire il mio pensiero, dirò che il progetto ministeriale dava facoltà di scelta all'elettore, o di votare nella residenza precedente, o in quella in cui si era andato a stabilire.

Questo sistema, all'Ufficio centrale non è sembrato adeguato allo scopo, quello cioè di far concorrere al voto coloro soltanto che hanno interesse alla buona amministrazione del comune. Ed ha stabilito che l'elettore sia iscritto nella lista della nuova sede, sulla considerazione che chi non dimora abitualmente in un comune e non vi paga imposte, non può, non deve concorrere, col voto, alla nomina degli amministratori di esso.

Per tal modo, non ha derogato al principio della residenza, adottato dal progetto ministeriale; ha ottenuto una perfetta corrispondenza tra la lista elettorale ed il registro di popolazione, ed ha provveduto alla legittima rappresentanza degli enti locali. Ciò importa evidentemente che l'elettore, nel conseguire la iscrizione nell'attuale residenza, in uno dei tre modi indicati nell'art. 13, deve cessare di far parte della lista in cui era precedentemente iscritto.

Io condivido pienamente il pensiero dell'Ufficio centrale; senonchè, mentre per tre modi si può essere iscritti nella nuova lista, per due di essi soltanto può aversi la certezza della cancellazione dalla lista precedente; pel terzo è possibile l'inconveniente che l'elettore figuri contemporaneamente in due liste.

Delle due prime ipotesi, una è questa: *che l'elettore domandi di essere iscritto nella lista della nuova residenza*; in tal caso, egli non può non essere stato cancellato dalla lista antica, poichè deve presentare un certificato dal quale risulti che da essa è stato effettivamente radiato.

La seconda ipotesi è *che la cancellazione sia avvenuta di ufficio*; anche in questo caso la iscrizione nella lista non ha luogo che in seguito all'avviso dell'avvenuta cancellazione, che il sindaco deve dare a quello della nuova residenza, a termine dell'ultimo capoverso dell'articolo di cui ci stiamo occupando.

Tanto nel primo caso, dunque, della domanda fatta dall'elettore, quanto nel secondo, di radiazione avvenuta di ufficio, si può avere la sicurezza assoluta che la iscrizione ha luogo

bensi, ma in seguito alla radiazione già eseguita nel comune abbandonato dall'elettore.

Non così chiara è la disposizione, per quanto riflette la terza ipotesi *della iscrizione di ufficio nella nuova sede*. La prima parte dell'articolo 13 è così concepita: « Quando costoro avranno trasferita la loro residenza, ecc., dovranno, di ufficio, essere radiati dalla lista del comune ove avevano la residenza ed essere iscritti in quella del nuovo comune ».

Ora può avvenire che il nuovo comune si limiti ad inscrivere di ufficio l'elettore, senza punto avvertirne il sindaco della sede precedente e che in questa non si sappia affatto che l'elettore ha trasferita la sua residenza altrove.

La conseguenza che ne deriva è che l'elettore sarà iscritto nella lista del nuovo comune e non sarà cancellato da quella in cui figurava precedentemente.

Quest'inconveniente potrà verificarsi, perchè non si fa obbligo al comune che iscrive di comunicare l'avvenuta iscrizione al sindaco dell'altro comune, onde cancelli l'elettore dalla sua lista.

Questo dovere ha il sindaco solo nel caso che *d'ufficio proceda alla radiazione*, dovendo avvertirne il comune nel quale è andato a stabilirsi l'elettore. Nessun obbligo, invece, se l'iscrizione si fa di ufficio, è imposto di un uguale avviso da darsi al comune della precedente residenza, affinchè l'elettore sia, in seguito alla nuova iscrizione, cancellato dalla lista in cui era iscritto.

Stando così le cose, io vorrei proporre un emendamento, pronto a ritirarlo nel caso che l'onor. Presidente del Consiglio, che certamente ne sa assai più di me, o l'Ufficio centrale credessero di non accoglierlo. A me sembra però che la modificazione che propongo apporti maggior chiarezza all'articolo ed eviti il grave inconveniente d'una doppia, e forse d'una triplice, o quadruplici iscrizione nelle liste di più comuni, lo che, col mutare delle residenze, potrebbe facilmente avvenire.

Proporrei quindi questo emendamento: « Quando costoro abbiano trasferito la residenza, da sei mesi almeno, in altro comune, saranno, a loro domanda, o di ufficio, iscritti nella lista del nuovo comune. Se l'iscrizione avvenga d'ufficio, il sindaco dovrà, agli effetti della radia-

zione, darne avviso al comune della precedente residenza ».

Mi si dirà forse che l'art. 13, prima parte, come è concepito, possa anche interpretarsi nel senso da me desiderato. Lo so, potrebbe prestarsi a siffatta interpretazione; ma si avrebbe più grave ragione ad interpretarlo in senso opposto, dal momento che l'obbligo della notificazione è prescritto nel solo caso della radiazione, non in quello della nuova iscrizione nelle liste. Ad ogni modo, poche parole di più, per esser chiari ed evitare questioni, non sono superflue, posto che l'articolo, così come è formulato, si presta ad una falsa interpretazione.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Ai dubbi espressi dal senatore De Blasio sulla redazione dell'art. 13 del disegno di legge, mi consentano l'Ufficio centrale e l'onor. Presidente del Consiglio di aggiungere un mio rilievo. Dubito molto se la sostituzione al domicilio della residenza, già introdotta nella legge elettorale politica, risponda al concetto informatore del presente disegno di legge che è quello di agevolare l'esercizio dell'elettorato e di estenderlo al maggior numero possibile di cittadini, circondandolo però di opportune cautele.

Certamente però sembrami pericoloso l'obbligo stabilito dall'art. 13 di cancellare dalla lista chi abbia trasferito la propria residenza in un altro comune da soli sei mesi. A parte che il termine è troppo breve, poichè la revisione delle liste è fatta contemporaneamente in tutti i comuni del Regno, colui che viene cancellato da una lista, per avere da sei mesi trasferito altrove la propria residenza, non potrà essere incluso nella lista dell'altro comune, perchè quando perverrà a questo il certificato della seguita cancellazione, il termine per eseguire in quello la iscrizione si troverà già trascorso. Si aggiunga che l'elettore cancellato ha diritto di sperimentare tutti i gradi di giurisdizione, reclamando alla Commissione provinciale e da questa alla Corte d'appello, e fino a quando non si troveranno trascorsi i termini per tali reclami, non potrà essere iscritto nella lista del comune in cui figura aver trasferito la sua residenza.

In altri termini, quale sarà la sorte di questo cittadino cancellato di ufficio dalla lista

elettorale del comune del quale si afferma aver abbandonato la residenza da soli sei mesi, e che intende invece rimanervi? Qualora ottenga dalla Commissione provinciale o dalla Corte di appello di essere conservato nel comune di cui si assume abbia abbandonata la residenza, potrebbe trovarsi iscritto in due liste, e, nel caso opposto, qualora cioè i suoi ricorsi venissero respinti, non troverebbe posto nè nell'una nè nell'altra.

Non basta: io credo che noi dobbiamo, il più che è possibile, impedire gli arbitri, e così come è formulato l'art. 13, si apre ad essi un vasto campo da parte delle Commissioni comunali, le quali naturalmente sono la espressione del partito dominante e che sarebbero di cancellare gli elettori di opposizione.

Come si potrebbe controllare l'affermazione che il cittadino, da oltre sei mesi, abbia abbandonato la sua residenza ed essere certi almeno che possa esercitare il diritto elettorale nel comune dove siasi trasferito?

L'articolo 13, così com'è formulato, richiederebbe una grande vigilanza in ogni cittadino, il quale avendo trasferita altrove la sua residenza, dovrebbe chiedere la cancellazione da una lista e la iscrizione in un'altra; ma purtroppo la diligenza, in tema d'iscrizione nelle liste, non è la regola, si bene la eccezione.

Nè si scongiura l'inconveniente con l'obbligo fatto al sindaco di partecipare a quello della nuova residenza la cancellazione già seguita, perchè tale obbligo è irrisorio ed in ogni caso tardivo. Irrisorio, perchè il sindaco può aver notizie dal registro di popolazione, che un concittadino da oltre sei mesi ha abbandonata la residenza del proprio comune, ma è difficilissimo che sappia legalmente dove l'abbia trasferita. È tardivo perchè, con la maggiore diligenza non sarebbe possibile ottenere la cancellazione da una lista e la iscrizione nell'altra, dovendo la compilazione seguire contemporaneamente in tutti i comuni del Regno e dovendosi rispettare i termini per i reclami.

Aspetto dall'on. Presidente del Consiglio e dall'Ufficio centrale spiegazioni, certamente autorevoli, che valgano a convincermi del niun fondamento delle mie incertezze.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. L'onor. senatore De Blasio ha notato la differenza che intercede fra la proposta del Governo e quella dell'Ufficio centrale.

A me preme di chiarire anzitutto che il Governo e l'Ufficio centrale si sono trovati completamente concordi in due concetti fondamentali. L'uno di essi è che la iscrizione nelle liste debba aver luogo in base al criterio della residenza, poichè la residenza è il vero indice dell'interesse che dà diritto all'elettorato. L'Ufficio centrale non ha fatto altro che modificare la forma della proposta del Governo nel senso di rendere più chiara e più precisa l'applicazione di questo concetto.

Ma vi è un altro criterio al quale non si è posto mente, comunque esso sia chiaramente delineato nella relazione ministeriale, vale a dire che la residenza sia determinata dalla iscrizione nei registri di popolazione stabile come è manifestamente stabilito nel primo comma dell'art. 13 di cui discutiamo.

Ponendo mente a questa esplicita disposizione, svaniscono in massima parte le difficoltà di cui si è fatto cenno: poichè intanto si può ritenere avvenuto il cambio di residenza in quanto che un individuo da sei mesi sia stato radiato dal registro della popolazione di un comune e iscritto nel registro di popolazione stabile di un altro comune.

Questo è il criterio fondamentale a cui bisogna rivolgere tutta l'attenzione, perchè determina e chiarisce ogni dubbio.

Il collega De Blasio accennava ad una lacuna dell'articolo. Egli ha notato che, nell'ipotesi di cambiamento di residenza, la cancellazione dalle liste del comune che si abbandona e l'iscrizione nelle liste dell'altro comune, può avvenire in due modi: o per domanda, o di ufficio. Nell'ipotesi della domanda il collega De Blasio riconosce che la disposizione provvede completamente poichè è stabilito che alla domanda d'iscrizione deve essere unita la prova che il richiedente è stato radiato dalla lista del comune, ove l'elettore aveva precedentemente la sua residenza.

Veniamo invece al caso dell'iscrizione di ufficio.

L'iscrizione di ufficio non può avvenire che in base al registro di popolazione stabile, dal quale registro viene accertato che un individuo

si è stabilito nel comune. Quando viene iscritto un individuo nel comune, in cui egli si è trasferito, deve verificarsi se effettivamente egli sia stato radiato dalle liste dell'altro comune in cui risiedeva prima...

DE BLASIO. Ciò la legge non lo dice.

MAZZIOTTI, *relatore*. ...Il senatore De Blasio esprime il desiderio che il sindaco del comune dove avviene l'iscrizione, comunichi al sindaco della prima residenza l'avvenuta iscrizione, affinché a sua volta venga cancellato dalle liste precedenti.

Sembra all'Ufficio centrale che questo rientri, se non in una formula precisa, nel concetto dell'articolo. Ad ogni modo l'Ufficio centrale, per parte sua, non ha difficoltà di adottare una formula la quale risponda al desiderio dell'onorevole collega perchè ciò varrà maggiormente ad evitare il grave inconveniente di una duplice iscrizione.

Il mio amico il senatore D'Andrea si duole che nell'articolo, di cui ora ci occupiamo, sia stabilito un termine almeno di sei mesi dal cambiamento di residenza per ottenere l'iscrizione nella lista del comune ove l'elettore si è trasferito.

Non so se ho inteso bene il concetto del collega D'Andrea; parmi che egli voglia che, anche prima di questo termine di sei mesi, possa verificarsi la iscrizione, tenendo presente principalmente che la revisione delle liste politiche e amministrative avviene contemporaneamente.

Debbo far notare al collega D'Andrea che questo termine di sei mesi si trova già nella legge elettorale politica, alla quale dobbiamo, per la massima parte, attenerci, poichè non possiamo, in disposizioni analoghe, adottare concetti assolutamente disformi, o contrari o locuzioni diverse perchè ciò potrebbe dar luogo a gravi inconvenienti.

Il termine di sei mesi fissato dalla legge elettorale politica, è di assoluta necessità, poichè tiene ad evitare un artificio di lotta che non è nuovo, cioè l'improvvisa mobilitazione di elettori da un comune ad un altro per determinare il successo o la sconfitta di un candidato.

Se noi prescindessimo dal termine, pur relativamente breve dei sei mesi, e ammettessimo la iscrizione nelle liste comunali del luogo dove si è stabilita la residenza anche da poco tempo, avverrebbe precisamente e si renderebbe molto

facile lo spostamento improvviso di masse elettorali da un comune all'altro, non in relazione ad un effettivo cambiamento di residenza, ma unicamente per artificiose manovre elettorali, turbando la sincerità del voto. Perciò è necessario che questo termine, già nettamente determinato dalla legge elettorale politica, resti anche nella legge elettorale amministrativa.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Chiedo scusa al Senato se sono costretto a tornare ancora sull'argomento, perchè dalle parole dell'onor. relatore senatore Mazziotti ho avuto a convincermi di essere stato poco felice nell'espore il mio pensiero.

Esso si riassume così: giusta le disposizioni dell'art. 13, la cancellazione da una lista elettorale e la iscrizione nell'altra, in seguito all'avviso che il sindaco di un comune darebbe a quello dell'altro, dovrebbe essere contemporanea; non un giorno prima, nè un giorno dopo. Ma se la cancellazione non segue tutti gli stati giurisdizionali, come farà la Commissione elettorale del comune in cui il cittadino abbia trasferito la sua residenza, ad iscriverlo nella propria lista, prima che la cancellazione dall'altra divenga definitiva?

Dovendo le operazioni elettorali compiersi in tutti i comuni del Regno contemporaneamente, si sarà cancellati da una lista e non si potrà essere iscritti nell'altra; donde il grave inconveniente che gli elettori cancellati d'ufficio da una lista, per trasferimento di residenza, per poter esercitare il diritto elettorale dovranno attendere l'anno successivo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Incomincio dall'osservare all'onorevole senatore D'Andrea che nella legge i sei mesi non sono stabiliti come un termine preciso e perentorio; è detto soltanto che, perchè si possa modificare lo stato di fatto debbono essere almeno trascorsi sei mesi dal giorno in cui l'elettore si è allontanato da un comune, per portare la residenza in un altro.

Trascorsi i sei mesi, sorge l'obbligo per il comune, dal quale l'elettore si è allontanato, di cancellarlo dalle liste, e il diritto per l'elettore di farsi inscrivere nel comune di nuova

residenza. In questo io non trovo alcuna contraddizione.

Il senatore D'Andrea ammette il caso che l'elettore sia cancellato da una lista proprio dopo sei mesi e un giorno, e dopo sei mesi e due giorni non sia ancora iscritto nella nuova. Ma questo è nella natura delle cose; tutte le operazioni amministrative richiedono un certo tempo; siccome però l'elettore può farsi inscrivere sopra sua domanda, nulla gli vieta di presentare la domanda nel giorno preciso in cui sono decorsi i sei mesi.

Io non vedrei alcun modo per poter nella legge dare una garanzia che le due operazioni, le quali possono avvenire anche in comuni lontanissimi, abbiano luogo nello stesso giorno. Potrà darsi il caso di un elettore che per alcuni giorni non esercita il suo diritto elettorale; ma tale inconveniente nasce dal fatto che egli ha trasferito la sua residenza da un comune ad un altro. Accettai poi il principio dell'Ufficio centrale perchè riconosco veramente che vi è una diversità fra l'elettorato politico e quello amministrativo. Non vi è inconveniente che l'elettore politico conservi, come prescrive la legge elettorale politica, la sua iscrizione anche nel comune che ha abbandonato, ma dove ha tuttora le relazioni, perchè il voto politico si può dare in un luogo soltanto. Invece il voto amministrativo rappresenta la partecipazione agli interessi locali e questa partecipazione cessa quando un individuo ha cambiato la sua residenza.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onor. De Blasio, non ho difficoltà in massima di aderirvi: desidererei però di leggere il testo della sua proposta.

(L'onor. De Blasio trasmette all'onorevole Presidente del Consiglio la sua proposta di modifica).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno* (legge): « Quando costoro abbiano trasferito la loro residenza da sei mesi dal loro comune, saranno a loro domanda o d'ufficio iscritti nella lista del comune ». Quindi si ammette che possano essere iscritti anche d'ufficio, e su questo punto non vi è nulla da osservare. « Se l'iscrizione avvenga d'ufficio, il sindaco dovrà, agli effetti della radiazione, darne avviso al comune della precedente residenza ». Mi pare che la dizione sia chiara e per parte

mia consento con l'Ufficio centrale che questa proposta possa essere accolta.

PARPAGLIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Mi permetto di osservare che nel secondo capoverso di questo articolo si dice: « alla domanda della nuova iscrizione dovrà essere unito un certificato del sindaco del comune della precedente residenza che attesti della avvenuta cancellazione ».

Ora il certificato dell'avvenuta cancellazione mi pare che sia unicamente richiesto quando l'iscrizione sia fatta a domanda. Quando si dica invece che questo certificato sia necessario, sia che l'iscrizione si faccia a domanda, sia che sia fatta d'Ufficio, mi pare che l'inconveniente è tolto; perchè la difficoltà che prospettava l'onor. De Blasio era questa: può avvenire che un sindaco iscriva d'ufficio un elettore senza averne il titolo e che quindi possa aumentare la lista; no, per poter iscriverlo d'ufficio è necessario che risulti la radiazione, per evitare la duplice iscrizione.

Voci. No, no.

PARPAGLIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Quindi io crederei che l'articolo si potesse modificare in questo senso: « La nuova iscrizione, sia d'ufficio che per domanda, non può aver luogo se non si presenta il certificato di cancellazione dalla lista precedente ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vi è una differenza di forma tra le due soluzioni, la quale mi pare anche abbastanza sostanziale. Quest'articolo quale è proposto dall'Ufficio centrale parla della domanda della nuova iscrizione, e dice che colui che fa la domanda è invitato a presentare il certificato che attesti la sua cancellazione. Ma pretendendosi il certificato di cancellazione quando la iscrizione vien fatta d'ufficio, si richiederebbe una lunga corrispondenza, poichè bisognerebbe che l'ufficio del comune nel quale si chiede l'iscrizione scrivesse all'ufficio del comune di precedente residenza, per accertarsi che l'elettore ne è stato già cancellato, e si facesse mandare il certificato prima di fare la

iscrizione. Per questo, come ho detto, ci vorrebbe molto tempo: invece la proposta De Blasio richiede soltanto che, quando s'iscrive d'ufficio un elettore che ha trasferito la sua residenza in un comune, dopo l'iscrizione si avverta il comune donde l'elettore è partito, per ottenerne la cancellazione. (*Interruzione dell'onor. Parpaglia*). Può darsi che qualcuno non adempia il suo dovere, ma questo non l'eviteremo. Io non vorrei troppo complicare le cose. Vi sono categorie d'elettori che si trasferiscono in gran numero nelle città specialmente industriali. In un anno, dieci, quindicimila operai, a cui cessi il lavoro in un dato luogo, si trasferiscono in un altro; e se il sindaco dovesse rilasciare il certificato a tutti costoro, imporremmo all'amministrazione comunale un lavoro molto grave.

Quindi io credo che, siccome la proposta del senatore De Blasio accerta che il comune, da cui l'elettore è partito, è avvertito che deve cancellarlo, questo basti, e che tale proposta possa essere accettata.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Volevo fare osservare all'onor. senatore D'Andrea, il quale si duole che il termine di sei mesi possa dar luogo a qualche inconveniente, che l'art. 13 della legge vigente prescrive un termine di un anno, e in base alla disposizione vigente non si è verificato, per quanto si sappia, alcun grave danno. Con l'attuale disegno di legge, anzi, si è reso più agevole il trasferimento degli elettori da un comune ad un altro, riducendo il termine da un anno a sei mesi. Quindi le preoccupazioni dell'onor. senatore D'Andrea non mi sembrano fondate.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dall'on. senatore De Blasio, emendamento che sostituisce il terzo comma dell'art. 13 del progetto dell'Ufficio centrale. Esso è così concepito:

« Quando costoro abbiano trasferito la loro residenza, da almeno sei mesi, in altro comune, saranno a loro domanda o d'ufficio iscritti nella lista del nuovo comune. Se l'iscrizione avvenga d'ufficio, il sindaco dovrà agli effetti della radiazione darne avviso al comune della precedente residenza ».

Voci. No, non basta: bisogna mantenere la radiazione.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Vorrei proporre questa formula, che non è perfetta, ma mi sembra migliore di quella testè letta dall'onorevole Presidente: « Quando la cancellazione od iscrizione sia avvenuta d'ufficio, deve darsene avviso al comune dove l'elettore ha trasferito la sua residenza almeno da sei mesi o a quello dove l'elettore aveva la precedente residenza. (*Interruzioni del senatore De Blasio*).

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Ho molto apprezzato la bella relazione dell'onor. Mazziotti anche nella parte generale, nella quale l'onorevole nostro collega osserva che questo disegno di legge in alcuni punti è ricco di particolari minuziosi e tratta argomenti che forse sarebbe più opportuno rimandare al regolamento.

Ora a me sembra che, ferme le basi stabilite nei due primi capoversi dell'articolo che stiamo esaminando, le modalità di applicazione dovrebbero essere stabilite dal regolamento.

Esso potrebbe determinare le norme e i termini da osservarsi per le iscrizioni e cancellazioni sia in seguito a domanda, sia d'ufficio.

L'essenziale è che si raggiunga il fine al quale dobbiamo assolutamente mirare, quello cioè che si eviti l'iscrizione in più comuni di un elettore iscritto unicamente per qualità. Lo elettore iscritto per censo ha diritto di votare dappertutto dove possieda, ma quello iscritto per qualità ha diritto di votare in un solo comune.

So per esperienza che in alcuni grandi comuni si mantengono nelle liste elettorali nomi di cittadini, che da parecchi anni non risiedono più in essi. Cotesti cittadini saranno probabilmente iscritti nel comune di residenza, e forse anche in altri, e voteranno nell'uno o nell'altro a seconda della convenienza dei partiti.

Ora questo è un inconveniente che bisogna assolutamente evitare, perchè porta gravissime conseguenze.

Spesso in luogo degli elettori indebitamente iscritti, e ormai ignoti, si fecero votare altri individui, commettendo vere frodi elettorali, che difficilmente si possono accertare.

È vero che la nuova legge contiene norme molto severe pel riconoscimento degli elettori,

ma qualche dubbio potrà esserci sempre, e non vi è inconveniente più grave di quello che dia il voto chi non vi ha diritto.

Concludendo, ritengo che, ferme le basi stabilite nei due primi comma, sia meglio rimandare le modalità di applicazione al regolamento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Veramente questo art. 13 è uno degli articoli fondamentali della legge, giacchè stabilisce chi ha diritto di essere elettore in un dato comune. Non accetterei per conseguenza la delegazione al Governo, in questa materia, perchè sostanzialmente legislativa.

Proporrei piuttosto che l'Ufficio centrale rediga una formula nuova per questo articolo (giacchè è impossibile, o quanto meno assai difficile, improvvisarla ora su due piedi) e la riferisca poi nella seduta di domani. Così tutti i desideri potranno essere soddisfatti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'on. Presidente del Consiglio propone di rinviare l'art. 13 all'Ufficio centrale, perchè esamini le varie proposte di emendamenti fatte durante la discussione, formuli il nuovo testo e ne riferisca nella seduta di dopodomani.

Chi approva questa proposta, favorisca di alzarsi

(Approvato).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nell'intento di accelerare, per quanto è possibile, la discussione di questo disegno di legge, che dovrà tornare all'altro ramo del Parlamento ed essere approvato in tempo utile, cioè prima della chiusura di questa sessione, altrimenti non potrebbero più farsi le liste elettorali per l'anno venturo, pregherei il Senato di voler tenere seduta domani, benchè sia giorno festivo.

PRESIDENTE. Chi approva che si tenga seduta domani favorisca di alzarsi.

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Votazione per la nomina:

a) di un membro della Commissione per le petizioni;

b) di un membro della Commissione per i decreti registrati con riserva;

c) di un membro del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazione al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 (N. 935 - *Seguito*);

Protezione del bacino idrologico di Montecatini (N. 916);

Concessione a privati del servizio di recapito (per espresso) delle corrispondenze spedite nelle località di loro provenienza (N. 960);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 113,428.72, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative (N. 962);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 1587.27 per provvedere al saldo di spese residue obbligatorie, iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 963);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 61,711.32 per provvedere al saldo di spese residue facoltative iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 964);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 12,450,760, verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 965);

Conversione in legge del R. decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la

caccia al camoscio (*Rupricapa ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti (N. 968);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 984);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-914 (N. 987);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-914 (N. 969);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-914 (N. 981);

Sul conferimento della libera docenza (Numero 947);

Approvazione di due convenzioni e di un protocollo finale, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi e l'assistenza ed il salvataggio marittimi (Numero 945).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 5 aprile 1913 (ore 17.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.